



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Prenotazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00041 del 23/07/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 203

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 203/DIR/2026/00050

OGGETTO: PN FEAMPA 2021-2027 – Avviso Pubblico - Priorità 1 (Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche) - Obiettivo Specifico 1.1(Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale) - Azione 1 (Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti) - codice intervento (111102) - Azione 3 (Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori) - Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di spesa non perfezionate sull'Avanzo Vincolato.



Il giorno 23/07/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale”;
- la D.G.R. n. 3261/98 con la quale sono state emanate direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale);
- la L.R. n. 15 del 20/06/2008 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- l’art. n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016” e s.m.i.;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (“Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0” e ss.mm.ii., incluso, in specie, il D.P.G.R. n. 127/2024;
- l’All. A) al D.P.G.R. n. 127 del 26.03.2024 con il quale, richiamata la D.G.R. n. 282 del 14.03.2024, si adottano le integrazioni e modifiche all’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”, approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i., e, in specie, si incardina nel Dipartimento Personale e Organizzazione la Sezione Trattamento Economico;
- la D.G.R. n. 477 del 15.04.2024, avente ad oggetto “D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 – Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 – Modello MAIA 2.0 – Aggiornamento funzionidelle Sezioni di Dipartimento in attuazione della D.G.R. 282/2024”;



- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
- la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- la D.G.R. n. 145 del 20/02/2025 "F.E.A.M.P.A 2021-2027 – Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione e Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per riprogrammazione risorse (totale variazioni € 43.068.672,19)";
- la D.G.R. n. 1694 del 10/11/2025 "PN FEAMPA 2021-2027. Riprogrammazione risorse. Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la Delibera della Giunta Regionale n 488 del 21/04/2026 " PN FEAMPA 2021-2027 - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per riprogrammazione risorse;
- la Delibera della Giunta Regionale n 819 del 23/06/2026 " PN FEAMPA 2021-2027 - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per riprogrammazione risorse per un importo complessivo di € 26.022.000,00;
- la D.G.R. n. 1973 del 22/12/2022 ha istituito la Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" alle dipendenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, e assorbito il Servizio FEAMP nella precitata Struttura di Progetto;
- la D.G.R. n. 1275 del 18/09/2023 con la quale sono stati nominati la dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, quale Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAAdG) nazionale, nonché membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 e per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013 e il dott. Aldo di Mola quale dirigente del servizio FEAMP, in qualità di Referente Regionale vicario dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 e per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013;
- la Determina n. 203/DIR/2024/00040 del 28/03/2024, afferente l'adozione dell'Atto organizzativo della Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" che mira a creare i



migliori presupposti per l'attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 ma, anche, a consentire la chiusura del PO FEAMP 2014- 2020;

- la Determina n. 120 del 21/11/2025 "Ridefinizione assetto dei Servizi del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e relativi incarichi";
- la D.G.R. n.1601/2025 avente ad oggetto: "D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 - Modello MAIA 2.0. Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della D.G.R. 29 maggio 2025, n. 742."
- la nota dipartimentale prot. n. 0313391/2026 del 29/05/2026 "Ridefinizione strutture e funzioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale di cui alla determinazione del Dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione del personale n. 120 del 21 novembre 2025, in attuazione della D.G.R. n. 742 del 29 maggio 2025 e della D.G.R. n. 1601 del 29 ottobre 2025".
- la D.G.R. n. 558 del 05/05/2026 con la quale è stato conferito, in esito all'avviso di cui alla Determinazione della Dirigente della Sezione Personale n. 305 del 23/06/2025, l'incarico di direzione della Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca alla dott.ssa Rosa Fiore, a decorrere dal 01 giugno 2026;
- la D.G.R. n. 770 del 16/06/2026 ad oggetto: DGR n.1601/2025 - Variazione al bilancio finanziario gestionale 2026-2028 ai sensi dell'art.51 del D.Lgs n.118/2011 per modifica del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) dei capitoli del bilancio autonomo e vincolato, dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali alla Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura;
- la Determinazione della Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura N. 21 del 29/04/2026 di conferimento dell'incarico di EQ "Sviluppo sostenibile della pesca" Priorità 1 al Dott. Nicola Marino;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Visti altresì:

- il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato dalla Commissione



Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022;

- la Convenzione sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell'articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, tra l'AdG e l'O.I. Regione Puglia nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 e acquisita al prot. n. 0577025 del 17/10/2023
- i Criteri di Selezione delle operazioni del P.N. FEAMPA approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- la DDS N. 00081 del 02/12/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 203 di adozione del manuale delle procedure e dei controlli PN FEAMPA 2021-27 OI Puglia.

Considerato che:

- La politica di coesione è il principale strumento di investimento dell'Unione Europea: sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione Europea.
- Il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004, rappresenta il nuovo strumento finanziario di sostegno per i settori della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione Europea.
- Al riguardo, si precisa che il Fondo FEAMPA rientra nei c.d. Fondi per la Politica di Coesione 2021-2027 (Fondi strutturali e di investimento europei), di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, che stabilisce le norme comuni applicabili a tutti i Fondi SIE. In tale contesto, con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 69969 del 14 febbraio 2022 è stata definita la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria al FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato e le Regioni/Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi e approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 02.02.2022.
- Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 (CCI2021IT16FFPA001) redatto conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1060/2021.
- Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 finale del 3 novembre 2022 è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia.
- Con Decreto del MASAF n. 233337 del 4 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Programma FEAMPA 2021-2027.
- con nota dell'AdG n. 0580354 del 19/10/2023 è stato approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta il piano finanziario dell'Organismo Intermedio



Regione Puglia;

- In estrema sintesi, il Programma FEAMPA 2021-2027, si concentra sulle seguenti quattro priorità:
 - Priorità 1: Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche (Capo II del Reg.(UE) 2021/1139);
 - Priorità 2: Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'Unione (Capo III del Reg.(UE) 2021/1139)
 - Priorità 3: Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura (Capo IV del Reg.(UE) 2021/1139)
 - Priorità 4: Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile (Capo V del Reg.(UE) 2021/1139)
 - Assistenza Tecnica: Azioni di supporto e rafforzamento della capacità delle Autorità di Programma, degli Organismi Intermedi e dei beneficiari pubblici di svolgere efficacemente il loro ruolo (Capo V del Reg.(UE) 2021/1139)

Viste le "Disposizioni attuative di misura" predisposte dall'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2014/2020;

Considerato che in data 20/07/2026 è stato convocato presso l'Assessorato all'Agricoltura, il Partenariato regionale della Pesca e dell'Acquacoltura, nell'ambito del quale è stato presentato il bando di cui in oggetto. In tale sede alcune sigle componenti il Tavolo di Partenariato hanno formulato osservazioni e proposte, successivamente esaminate dalla Sezione.

Considerato che gli uffici Regionali unitamente all'Assessore all'Agricoltura, hanno stabilito di procedere alla pubblicazione dell'avviso - Priorità 1 (Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche) - Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale)- Azione 1 (Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti) - codice intervento (111102) - Azione 3 (Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori);

Vista la DGR n 819 del 23/06/2006 ad oggetto: PN FEAMPA 2021-2027 Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione e Variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per riprogrammazione risorse, per un importo complessivo di € 26.022.000,00 con la quale è stata:



- applicata la quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di euro 9.297.910,00, di cui euro 3.73.300,00 derivante dalle somme incassate, e non impegnate negli esercizi precedenti, sul capitolo di entrata E4053402, relative alla quota UE, euro 2.221.310,00 derivante dalle somme incassate, e non impegnate negli esercizi precedenti, sul capitolo di entrata E4053403, relative alla quota Stato, ed euro 3.903.300,00 a valere sulle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U1110050, necessarie a garantire la quota di cofinanziamento regionale agli interventi previsti con il PN FEAMPA 2021-2027;
- autorizzata la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con L.R. n. 19/2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 1818/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di euro 26.022.000,00, di cui euro 9.297.910,00 derivante dall'utilizzo del risultato di amministrazione di cui al punto 1), come indicato nella sezione "coperertura Finanziaria" del documento istruttorio;

Di conseguenza, visto che l'Avanzo Vincolato per la parte spesa impatta sui capitoli U117008 (UE) E U1170108 (STATO), non si procede ai relativi accertamenti in entrata;

Ritenuto di dare attuazione Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale) - Azione 1 (Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti) - codice intervento (111102) - Azione 3 (Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori) codice intervento (111302) e di destinare all'attuazione del predetto avviso la somma complessiva di **€ 2.000.000,00** di cui **€ 500.000,00** per il codice intervento 111102 e **€ 1.500.000,00** per il codice intervento 111302 che trova copertura sul piano finanziario dell'O.I. Regione Puglia;

TANTO PREMESSO il titolare della EQ "Sviluppo sostenibile della pesca" Priorità 1, Dott. Nicola Marino, propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:

- approvare l'Avviso pubblico PN FEAMPA 2021-2027 Priorità 1 (Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche) - Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale) - Azione 1 (Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti) - codice intervento (111102) - Azione 3 (Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la



qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori) codice intervento (111302) - e relativi allegati (allegato1, Allegato 2/a intervento 111102, Allegato 2/b intervento111302, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5/A, Allegato 5/B, Allegato A - B, linee guida ammissibilità spese) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari ad **€ 2.000.000,00** di cui **€ 500.000,00** per il codice intervento 111102 e **€ 1.500.000,00** per il codice intervento 111302;
- non procedere all'accertamento in entrata delle somme necessarie in quanto le stesse sono disponibili nelle quote di Avanzo Vincolato come riprogrammato con DGR 819 del 23/06/2026;
- procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
- dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- dare mandato alla Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PN FEAMP;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito web <https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria



Capitolo	U1170008 "QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027. - REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - SEZIONE ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.03.03
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Caccia e pesca
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 1.000.000,00 (Avanzo Vincolato)
DISPOSIZIONE N. 2 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1170108 "QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021



	- 2027. - REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - SEZIONE ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.03.03
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Caccia e pesca
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 700.000,00 (Avanzo Vincolato)
DISPOSIZIONE N. 3 (Prenotazione d'impegno)	
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario	2026
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1170208 "QUOTA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027. REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - SEZIONE ATTUAZIONE DELLA



	POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.03.03
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Caccia e pesca
Codice Transazione UE	7 - Spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 300.000,00

- l'impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto nel corso dell'esercizio finanziario 2026;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1818 del 19/11/2025 e successiva DGR N 819 del 23/06/2026 per riprogrammazione risorse (disposte in quota parte sull'Avanzo Vincolato per i relativi capitoli U1170008 (UE) e U1170108 (STATO));
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa UE, Stato e Regione innanzi indicati;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

La Dirigente della Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- approvare l'Avviso pubblico PN FEAMPA 2021-2027 Priorità 1 (Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche) - Obiettivo Specifico 1.1 (Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale) - Azione 1 (Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti) - codice intervento (111102) - Azione 3 (Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori) codice intervento (111302) - e relativi allegati (allegato1, Allegato 2/a intervento 111102, Allegato 2/b intervento111302, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5/A, Allegato 5/B, Allegato A - B, linee guida ammissibilità spese) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € **2.000.000,00** di cui € **500.000,00** per il codice intervento 111102 e € **1.500.000,00** per il codice intervento 111302;
- non procedere all'accertamento in entrata delle somme necessarie in quanto le stesse sono disponibili nelle quote di Avanzo Vincolato come riprogrammato con DGR 819 del 23/06/2026;
- procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
- dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- dare mandato alla Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito web <https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
1 AVVISO 111102_111302 UNICO.pdf - 638e7e77973c8da58270e65fff5ed9126919bd13bf9c5a9b01e66b8d74ca94d3



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Sezione Attuazione della Politica Europea per gli
Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Vista Proposta: Codice Cifra 203/DIR/2026/00050

Sottoscrittori Proposta:

- P.O. Sviluppo Sostenibile della Pesca
Nicola Marino

Firmato digitalmente da:

P.O. Sviluppo Sostenibile della Pesca
Nicola Marino

Il Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari
marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Rosa Fiore

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e
l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 1

*Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle
risorse biologiche acquatiche*

Obiettivo specifico 1.1

Azione 1

*Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di
PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le
condizioni reddituali degli addetti*

Codice Intervento 111102

Azione 3

*Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità
delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle
catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni
di lavoro, salute e sicurezza degli operatori*

Codice Intervento 111302

(Art. 14, comma 1, lett.a) del Reg. UE n. 2021/1139)

QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE DI INTERVENTO	111102
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1- Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 01,02, 07, 54 e 55
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Puglia

CODICE INTERVENTO	111302
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 01, 02, 03, 04, 07, 54 e 55
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

DEFINIZIONI

- **“Piccola pesca costiera”**: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **“Pesca nelle acque interne”**: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- **“Pescatore”** - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- **“Impresa di pesca”** - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **“Armatore di un’imbarcazione da pesca”** – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- **“Proprietario”** - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **“Tipologia di Intervento”** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **“Tipologia di Operazione”** - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **“Operazione”** - è il progetto d’investimenti presentato dal richiedente su una o più tipologia di intervento ed una o più tipologia di operazioni
- **“Investimento”** - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- **“Soggetto attuatore dell’intervento”** - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- **“Piani di Gestione Locali (PLG)”** – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **IAS - Invasive alien species**: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **SNAI**: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale**: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo**: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia



REGIONE
PUGLIA



del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

- **“Istanza generale”**: l'istanza di sostegno presentata da un richiedente su più azioni/interventi ricompresi nel bando e composta da “istanze specifiche” su più azioni/interventi.

INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana, soprattutto della piccola pesca costiera (PPC). Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

2 FINALITA' DEL BANDO DELLE AZIONI E OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità dell' *“Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti”* e quella degli *“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”* è quella di rendere le imprese della pesca, comprese quelle delle acque interne, più competitive e resilienti.

Le azioni, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti”* attiva le operazioni riportate nella tabella che segue, raggruppate per azioni.

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
111102	01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro
111302	01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 04-Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore 07 - Investimenti per migliorare la tracciabilità 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Puglia 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione delle **Azioni 1 e 3 dell'Obiettivo specifico 1.1** ed in particolare gli interventi di codice **111102** e **111302**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 500.000,00 per l'intervento di codice 111102 e in € 1.500.000,00 per l'intervento di codice 111302. Eventuali economie derivanti dal non pieno assorbimento delle risorse messe a bando oppure da un incremento delle disponibilità finanziarie a valere sulle azioni del presente avviso, potranno essere utilizzate per il sostegno di eventuali domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile di Misura (RdM) è il Dott. Nicola Marino – Funzionario E.Q. della Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura del Dipartimento Agricoltura;

Per l'attuazione del presente bando il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAAdG) si avvale della propria Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura.

È fatta salva la facoltà del RAAdG di disporre la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG o per oggettive ragioni di opportunità. Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al capitolo 2 del presente Bando:

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
111102	• Armatori di imbarcazione da pesca di Piccola Pesca Costiera; • Proprietari di imbarcazioni della Piccola Pesca Costiera, solo per le operazioni 01, 02, 54 e 55
111302	• Armatori di imbarcazione da pesca; • Proprietari di imbarcazioni da Pesca, solo per le operazioni 01, 02, 03, 04, 54 e 55

3.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo le operazioni che prevedono investimenti a bordo destinati alla realizzazione di lavori ovvero acquisto ed installazione di singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Puglia, in base alla sede, nella Regione Puglia, del Compartimento cui è iscritta l'imbarcazione.

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Le domande di sostegno dovranno essere inviate, a mezzo pec, alla Sezione "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" (pec: attuazionefeampa@pec.rupar.puglia.it) **dal 07/09/2026 alle ore 23,59 del 19/10/2026**.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Puglia, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Puglia 2021/2027, all'indirizzo <https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a tale aliquota nella tabella seguente si riportano le aliquote applicabili all'intervento.

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

3.6 Spesa massima ammissibile

La spesa minima ammissibile per ciascuna operazione è fissata in € **10.000,00**, mentre qualora l'operazione riguardi investimenti su pescherecci, l'importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione ed è funzione della stazza del peschereccio misurata in GT così come di seguito computata:

Categoria di nave per stazza (GT)	Premio di base in Euro
$1 < GT \leq 5$	$(12.650 * GT) + 5.800$
$5 < GT \leq 10$	$(11.775 * GT) + 10.175$
$10 < GT \leq 25$	$(5.750 * GT) + 71.300$
$25 < GT \leq 100$	$(4.830 * GT) + 94.300$
$100 < GT \leq 300$	$(3.105 * GT) + 266.800$
$300 < GT \leq 500$	$(2.530 * GT) + 439.300$
$GT > 500$ e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

L'importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione ed è funzione del numero di GT. È esclusa da questo calcolo la spesa connessa all'adeguamento ovvero alla sostituzione dell'apparato motore di cui all'Azione 112103.

Tale valore costituisce la spesa massima ammissibile su cui calcolare la percentuale di contributo pubblico spettante ad una medesima imbarcazione. Nel caso di più imbarcazioni partecipanti alla richiesta di contributo, la spesa massima ammissibile sarà uguale alla somma della spesa massima per ogni imbarcazione calcolata secondo la tabella precedente.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario. Ciascun richiedente, nell'ambito del presente bando, può presentare una sola istanza di finanziamento.

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dall'armatore ovvero dal proprietario del peschereccio direttamente interessato all'operazione. Nel caso di una domanda di sostegno che prevede l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, questa deve essere presentata dall'armatore. Un proprietario potrà presentare una sola istanza per più imbarcazioni nel solo caso in cui è proprietario di tutte le imbarcazioni oggetto di richiesta di contributo. Non sono ammesse istanze presentate in raggruppamento.

4.2 Redazione e recapito della istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla Sezione "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura", all'indirizzo attuazionefeampfeampa@pec.rupar.puglia.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Puglia 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento multi azione(indicare codice/i dell'intervento/i) – Determina Dirigenziale n. ____ del ____ - Mittente – Sede dell'operazione – Titolo dell'operazione"

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Il candidato deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al Bando dove sono indicate le azioni e le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, con riferimento al progetto, nella tabella relativa, gli indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab.7.1 dell'Allegato 2) nonché quelli aggiuntivi per Infosys (Tab.7.2 dell'Allegato 2) in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del candidato persona fisica, o del legale rappresentante del candidato persona giuridica, e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza potrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, anche da eventuali soggetti delegati dal candidato, previo esclusivo utilizzo del modello Allegato 3. In tal caso, anche le successive comunicazioni al/dal candidato avverranno tramite la PEC del soggetto delegato.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Sezione "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" della Regione Puglia;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica / Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.
4. priva di tutti i dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione e l'orario.

Per ogni istanza pervenuta il RdP o altro soggetto incaricato della prescritta fase endoprocedimentale, effettua la verifica delle condizioni di ricevibilità; redige e sottoscrive l'elenco dei documenti che formano l'istanza; redige la Check list di Ricevibilità predisposta dall'AdG e richiesta dal SIGEPA per la fase procedurale in questione, evidenziandone l'esito.

L'attività endoprocedimentale afferente la verifica della ricevibilità potrà essere realizzata dal Responsabile di Priorità (RdP) o altro/i funzionario/i all'uopo incaricato/i. In ogni caso, alla conclusione di tali attività il RdP informa il RAdG dei risultati. Il RAdG provvede, quindi, unitamente al RdP, all'assegnazione delle istanze di sostegno, risultate ricevibili, al/ai soggetto/i incaricato/i della prescritta fase endoprocedimentale di ammissibilità e valutazione, secondo quanto indicato nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI O.I. REGIONE PUGLIA" approvato con Determina n 81 del 02/12/2025. Le istanze che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, unitamente al RdP, trasmette la relativa comunicazione al candidato, indicando i motivi della irricevibilità. Qualora l'istanza sia inammissibile, il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, unitamente al RdP, trasmette la relativa comunicazione al candidato, indicando i motivi della inammissibilità.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui il richiedente si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
 - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
 - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
 - c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
 - e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
 - f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.
 - g) possedere i requisiti di onorabilità e regolarità contributiva alla data di candidatura a mezzo di dichiarazione resa in base al DPR 445/2000 in fase di candidatura (Allegato 1); qualora il proprietario richiedente sia privo di posizioni previdenziali attive dirette (DURC non effettuabile), i medesimi obblighi e le relative verifiche d'ufficio, ai sensi degli artt. 137 e 138 del Reg. UE 2024/2509, si estendono ed applicano all'armatore o alla Società Cooperativa che fornisce la forza lavoro (ex L. 250/1958), che dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione come da Allegato 5), l'accertamento di irregolarità o inadempienze dei quali determinerà l'inammissibilità dell'istanza.

- h) Licenza di pesca regolarmente aggiornata e intestata al soggetto richiedente alla data di candidatura, Licenza di Navigazione e il Ruolino di equipaggio, trasmessi in copia digitale integrale e completi di ogni pagina.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici per l'Intervento

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere armatore ovvero proprietario di imbarcazione da pesca, come definito al par. 4.1 del presente bando;
2. l'imbarcazione oggetto di investimento, deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia;
3. essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca.

4.4.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021/1139;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto al capitolo 4.4.6 del presente bando;
5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 18 mesi;
7. l'imbarcazione da pesca oggetto di finanziamento deve rientrare tra quelle della piccola pesca costiera per l'intervento di codice 111102;
8. alla data di pubblicazione del bando, l'imbarcazione deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Puglia;
9. l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro della flotta comunitaria ed in uno dei Compartimenti marittimi della Puglia;
10. gli investimenti a bordo non devono produrre aumento della capacità di pesca;
11. le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
12. le imbarcazioni oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
13. se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;

14. se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
15. per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza;
16. per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il sostegno per adeguamento del peschereccio è condizionato all'adesione di misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed;
17. per gli investimenti a bordo, l'imbarcazione non deve essere oggetto di aiuti per l'arresto definitivo dell'attività di pesca di cui all'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139;
18. se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo;
19. gli interventi realizzati sull'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno, di cui al paragrafo 5, operazione 66 comma 3, del presente bando, non devono produrre alcun aumento della capacità di pesca¹ ovvero aumentare la capacità del peschereccio di individuare i pesci.

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 138, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2024/2509

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che rientra nei seguenti casi:

- a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false

¹Sono esclusi dagli interventi ammissibili anche quelli legati all'aumento della capacità di stivaggio del prodotto ittico del peschereccio.

- dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
- v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti.

Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit.

Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio² o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 114, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il cronoprogramma è uno schema che riporta, per tutta la durata dell'operazione, l'avanzamento previsto della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

² Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

³ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁴ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Pertanto, in base al cronoprogramma comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il Dirigente della Sezione assume gli impegni di spesa sulla dovuta competenza contabile; il beneficiario, ogni qual volta registra uno slittamento del cronoprogramma, oltre che all'esito del procedimento di Verifica sugli atti di gara e all'esito del procedimento di Variante, comunica all'ufficio l'aggiornamento dello stesso. Inoltre, il beneficiario conferma o comunica il cronoprogramma aggiornato e l'ufficio adotta i provvedimenti contabili di adeguamento e di allineamento del caso.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdM può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

Il tecnico progettista è tenuto a redigere una relazione completa, discorsiva e dettagliata che deve sviluppare analiticamente i seguenti punti:

- ✓ **Stato "Ex-Ante" del peschereccio e dei luoghi d'intervento:**
Descrizione accurata e approfondita delle condizioni strutturali, impiantistiche e tecnologiche dell'unità navale antecedenti l'avvio dei lavori. Tale descrizione deve trovare immediato e puntuale riscontro nella Documentazione fotografica "ante-operam" allegata, la quale deve mostrare chiaramente lo stato di fatto di ogni area o attrezzatura oggetto di ammodernamento.
- ✓ **Situazione delle opere e degli investimenti da realizzarsi:**
Illustrazione dettagliata dei lavori da eseguire, delle metodologie di installazione e delle finalità tecniche dei nuovi investimenti, evidenziando il miglioramento delle condizioni di bordo (efficienza, sicurezza o qualità).

Qualora l'intervento preveda opere sulle celle frigorifere o sui sistemi di conservazione, il progettista ha l'obbligo di specificare dettagliatamente le dimensioni e la volumetria delle celle precedenti (ex-ante) e quelle delle nuove unità da realizzarsi. I dati dimensionali, di volume e di capacità inseriti in questa sezione devono coincidere tassativamente con le specifiche tecniche indicate nei preventivi di spesa allegati. Tale dimostrazione analitica è finalizzata a comprovare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie, attestando che l'investimento non comporti in alcun modo un aumento della capacità di stivaggio complessiva del peschereccio e, di conseguenza, un aumento dello sforzo o della capacità di pesca dell'unità navale.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra il **1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2029**.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente lavori, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature;
- nel caso di operazioni riguardanti sia lavori che l'acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'operazione si intende materialmente completata o pienamente attuata quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate.

Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle spese già sostenute sono riportate nel manuale di gestione del FEAMPA 21-27.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 111102**
- **ALLEGATO B – Codice intervento 111302**

si riportano indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili, ai criteri di selezione ed alle spese ammesse.

5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per ciascun intervento di cui al capitolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui agli allegati A e B si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili. Ciascun progetto di investimento potrà attivare una o più operazioni attivabili nell'ambito di ciascun intervento richiesto.

5.2 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per ciascun intervento di cui al capitolo 2, di cui agli allegati A e B al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Al termine delle istruttorie sarà predisposta una graduatoria per ciascuna tipologia di intervento, in cui saranno inserite solo le istanze specifiche di intervento che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che non avranno raggiunto il punteggio di 40 non saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente, un punteggio pari a 0.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane⁵.

Al candidato è richiesta l'autovalutazione attraverso la presentazione della propria griglia dei punteggi corredata della documentazione giustificativa (ad esempio: partecipazione alla raccolta e al recupero dei rifiuti in mare, laghi, fiumi e lagune, etc.), così come riportata nell'Allegato 2.

5.3 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui agli allegati A e B le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Spese generali.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, in tema di ammissibilità della spesa si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021/2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

⁵ Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

6 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.

Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdM o altro soggetto incaricato può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta.

Per le istanze di sostegno che prevedono spese sostenute prima della relativa presentazione, si può prevedere una verifica in loco, volta ad accertare che le spese dichiarate dal candidato siano state effettivamente eseguite e i beni oggetto di richiesta di finanziamento siano stati forniti. Detta verifica assorbe gli adempimenti in loco svolti nell'ambito dei controlli di I livello.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; In caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni prodotte. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul portale web della Regione

Puglia alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web:
<https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse vale come comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria provvisoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP redige la proposta di graduatoria che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da crono programma);

Le Graduatorie regionali di merito sono adottate, su proposta del Responsabile di Misura (RdM), con provvedimento dirigenziale della Sezione "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura"; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web della Regione Puglia alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web:
<https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

6.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione delle graduatorie di merito regionali si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, sono emessi dal Dirigente della Sezione o suo delegato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), e notificato al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è così determinato:

- o 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- o 12 mesi per investimenti immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.);

o 18 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.). Nel caso in cui l'operazione contempla diversi tipi di investimenti, sopra indicati, si avrà riguardo al termine maggiore.

Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nelle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione - "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI O.I. REGIONE PUGLIA" approvato con Determina n. 81 del 02/12/2025.

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

DISPOSIZIONI FINALI

7 DISPOSIZIONI

7.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI O.I. REGIONE PUGLIA".

Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.

7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

DOCUMENTAZIONE

8 DOCUMENTI

8.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento/stato "ex-ante" del peschereccio e dei luoghi d'intervento, situazione delle opere e degli investimenti da realizzarsi/ dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Allegato 3 – Delega in caso si ricorra a tale ipotesi
4.	Allegato 4 – Dichiarazione di unicità della istanza (non presentazione in altra Regione/Provincia autonoma)
5.	Allegato 5a. Dichiarazione di assenza della posizione INPS del proprietario
6.	Allegato 5b– Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale dell'Armatore o del soggetto che fornisce la forza lavoro
7.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
8.	(ad eccezione delle ditte individuali) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
9.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
10.	Documentazione relativa ad aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (giornale di bordo, copie libretto carburante, tracciati blu box, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).
11.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).
12.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
13.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
14.	(eventuale) Documentazione relativa alle spese sostenuta prima della domanda di sostegno.
15.	(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto ⁶ .
16.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.

⁶ Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".

17.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
18.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario)</i> Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
19.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà)</i> Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
20.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore)</i> Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.
21.	<i>(in caso di lavori)</i> Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo" (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.).
22.	Copia conforme all'originale del contratto, nel caso di acquisto di beni mobili con la formula <i>leasing</i> , con clausola di riscatto entro il termine di chiusura del progetto alla cui data il bene deve risultare di proprietà dell'impresa
23.	Licenza di pesca regolarmente aggiornata e intestata al soggetto richiedente alla data di candidatura, Licenza di Navigazione e Ruolino di equipaggio, trasmessi in copia digitale integrale e completi di ogni pagina.
24.	Altri documenti da specificare

8.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Puglia, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Puglia 2021/2027, all'indirizzo <https://regione.puglia.it/web/feampa-21-27>.

- Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2/a – azione codice 111102 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- Allegato 2/b – azione codice 111302 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- ALLEGATO 3 - Delega utilizzo PEC e domiciliazione per ricezione ed invio di comunicazioni;
- ALLEGATO 4 – dichiarazione sostitutiva di unicità della domanda;
- ALLEGATO 5A – Dichiarazione di assenza della posizione INPS del proprietario;
- ALLEGATO 5 B – Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale dell'Armatore o del soggetto che fornisce la forza lavoro;
- ALLEGATO A-111102;
- ALLEGATO B-111302;



**REGIONE
PUGLIA**



- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;

ALLEGATO 1

ISTANZA DI SOSTEGNO GENERALE¹

PROTOCOLLO

ISTANZA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO – PN FEAMPA 2021/2027

REGG. (UE) 1139/2021-1060/2021

Regione Puglia

Struttura _____

Via _____

CAP _____ - CITTÀ _____

PRIORITÀ 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - INTERVENTO 02

- ☐ **AZIONE 1:** “Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti” CODICE 111102
- ☐ **AZIONE 3:** “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori” CODICE 111302

ESTREMI BANDO: _____ del _____

☐

Domanda iniziale

☐

Domanda di rettifica alla domanda prot. n. _____

del _____

TIPOLOGIA DELL'ISTANZA

☐

Proprietario

☐

Società armatrice (anche ditta individuale armatore della propria imbarcazione)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTANTE

Generalità

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Sesso

Comune di nascita

Forma giuridica

Data di nascita

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

¹¹ “Istanza generale”: istanza di sostegno a finanziamento presentata da un richiedente su una o entrambe le azioni/interventi di cui al capitolo 2 del bando e composta da “istanze specifiche” una per ciascuna azione/intervento.

*Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139*

--	--

Residenza o sede legale

Indirizzo e n. civico	Tel.	Cell.
Comune	Prov.	Cap
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)		

Rappresentante legale

Cognome o Ragione Sociale	Nome	
Data di nascita	Sesso	Comune di nascita
Codice Fiscale		

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n. civico	Tel.	Cell.
Comune	Prov.	CAP

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE NEL CASO DI INVESTIMENTI CHE NON PREVODONO INVESTIMENTI A BORDO

Indirizzo e n. civico	
Comune	Prov.
Tel.	CAP

COMPARTIMENTO DI ISCRIZIONE DELLE IMBARCAZIONI OGGETTO DI INVESTIMENTO

NR	DENOMINAZIONE	N.UE	MATR
1			
2			
3			
..			
..			
..			

	<i>Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27</i> <i>Reg.UE n. 2021/1139</i>
--	---

..			
----	--	--	--

ADESIONE AGLI INTERVENTI DI CODICE 111102-111302

Tipologia del beneficiario

Forma giuridica

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell'aiuto):

☐ IVA ammissibile (non recuperabile ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 69 par. 3 lett. c)²

Dettagli dell'operazione di codice 111102

PRIORITÀ	Obiettivo specifico	Azione 1 - codice	DOMANDA DI SOSTEGNO	
			SPESA TOTALE	CONTRIBUTO RICHIESTO
1	1.1	111102	€ _____	€ _____

Dettagli finanziari dell'operazione

Spesa imponibile IVA esclusa	di cui "in economia"	Importo IVA	Spesa con IVA	Aliquota di sostegno	Contributo richiesto	di cui per IVA
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	_____%	€ _____	€ _____

Dettagli dell'operazione di codice 111302

PRIORITÀ	Obiettivo specifico	Azione 3 - codice	DOMANDA DI SOSTEGNO	
			SPESA TOTALE	CONTRIBUTO RICHIESTO
1	1.1	111302	€ _____	€ _____

Dettagli finanziari dell'operazione

Spesa imponibile IVA esclusa	di cui "in economia"	Importo IVA	Spesa con IVA	Aliquota di sostegno	Contributo richiesto	di cui per IVA
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	_____%	€ _____	€ _____

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

² Il richiedente che valida questo campo segnala che il costo IVA afferente all'operazione è in tutto o in parte non recuperabile. In tal caso è tenuto ad allegare, alla presente domanda, una dichiarazione circostanziata, completa dei pertinenti riferimenti normativi, dimostrativa del carattere non recuperabile dell'IVA.

	<i>Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27 Reg.UE n. 2021/1139</i>
--	--

Il sottoscritto

sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti previsti dal bando – completare ove di propria pertinenza)

Requisiti generali di ammissibilità

- ☐ (qualora ci si avvalga di personale dipendente) che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti del personale dipendente è il _____ sottoscritto in data e con validità _____, nonché di rispettarne le disposizioni;
- ☐ di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
- ☐ di non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
- ☐ di possedere la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel bando per ottenere e mantenere il contributo richiesto in relazione all'investimento presentato;
- ☐ di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ☐ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- ☐ di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- ☐ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

Requisiti soggettivi:

- ☐ di rientrare tra i soggetti ammissibili come definiti al par. 3.1 del bando;

Requisiti specifici degli interventi:

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, **tutte** le seguenti condizioni:

	<i>Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27 Reg.UE n. 2021/1139</i>
--	--

- ☐ l'operazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021/1139;
- ☐ l'operazione rientra negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del bando;
- ☐ l'operazione, in tutto o in parte, non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- ☐ l'operazione, se già avviata, non è già conclusa, come previsto al capitolo 4.4.6 del presente bando;
- ☐ la progettazione è livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
- ☐ il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione è durata non superiore ai 18 mesi;
- ☐ l'imbarcazione da pesca oggetto di finanziamento rientra tra quelle della piccola pesca costiera per l'intervento di codice 111102;
- ☐ alla data di pubblicazione del bando, l'imbarcazione oggetto di investimento, deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia;
- ☐ l'imbarcazione è iscritta nel registro della flotta comunitaria ed in uno dei Compartimenti marittimi della Puglia;
- ☐ gli investimenti a bordo non producono aumento della capacità di pesca;
- ☐ le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento sono a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- ☐ le imbarcazioni oggetto di finanziamento sono a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
- ☐ se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;
- ☐ se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
- ☐ per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio ha svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno della data di presentazione dell'istanza;
- ☐ per pescherecci di lunghezza ft tra 10 e 12 m prevalentemente dedite alla pesca di nasello con i sistemi GNS e LLS, il richiedente aderisce alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali area Westmed;
- ☐ per gli investimenti a bordo, l'imbarcazione non è oggetto di aiuti per l'arresto definitivo dell'attività di pesca di cui all'art.20 del Reg.(UE) 2021/1139;
- ☐ se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, è in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo;

- ☐ gli interventi realizzati sull'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno, di cui al paragrafo 5, operazione 66 comma 3, del bando, non producono alcun aumento della capacità di pesca³ ovvero aumentano la capacità del peschereccio di individuare i pesci.
- ☐ il progetto previsto per l'investimento è cantierabile ossia è di livello esecutivo, cioè completo di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
- ☐ l'investimento destinato a singole attrezzature non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
- ☐ il richiedente è in possesso della documentazione dichiarata ai fini dell'attribuzione del punteggio;

Il richiedente dichiara di non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509, in particolare:

- a) il richiedente è in stato di fallimento, o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o non è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

³Sono esclusi dagli interventi ammissibili anche quelli legati all'aumento della capacità di stivaggio del prodotto ittico del peschereccio.

- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

Il richiedente dichiara di non rientrare nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139;

Ai sensi dell'art. 11, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

	<i>Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27</i> <i>Reg.UE n. 2021/1139</i>
--	--

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11, par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il richiedente si impegna, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno, a rispettare l'assenza delle condizioni di cui ai primi tre punti dei suddetti requisiti, per tutto il periodo di attuazione dell'intervento finanziato e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Requisiti di ammissibilità della spesa:

- ☐ di rispettare il cronoprogramma e il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'investimento secondo le modalità e le richieste del RdM
- ☐ di non aver ottenuto per le spese dichiarate a valere sul PO FEAMPA finanziamenti su altri fondi o programmi dell'Unione Europea;
- ☐ di rinunciare all'ottenimento delle spese generali nella misura del 12% del totale dell'investimento avvalendosi per tale voce dell'utilizzo a tasso forfettario dei Costi Semplificati (OSC) nella misura del 7%

DICHIARA INOLTRE

- ☐ di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e salute;
- ☐ che le attrezzature possedute o gestite dalla ditta, l'operatività ed il numero di attività svolte dalla stessa all'interno della filiera, indicate nella presente istanza (par.: ATTREZZATURE POSSEDUTE O GESTITE E ATTIVITÀ GESTITE DALL'ISTANTE) rispondono a verità;
- ☐ di riservarsi la facoltà di accettare o di recedere dall'impegno prima dell'eventuale provvedimento di concessione del sostegno a seguito di modifiche al presente bando apportate da parte della Commissione Europea;
- ☐ che le ditte che hanno rilasciato i preventivi prodotti non hanno medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le loro sedi amministrative o legali non hanno gli stessi indirizzi, e svolgono attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;

*Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139*

- ☐ l'assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile tra il sottoscritto e l'alienante dei beni mobili /immobiliari o servizi;

DICHIARA

di aver preso attenta visione e di accettare quanto predisposto dal **Bando**, dai singoli **allegati A e B** e dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli FEAMPA.

SI IMPEGNA, PER TUTTA LA DURATA DELL'INVESTIMENTO

- ad informare l'Amministrazione dell'avvio dell'intervento, qualora la stessa sia ammessa a finanziamento, nei modi e nei tempi stabiliti nell'appendice 7 allegata al bando;
- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nell'istanza di sostegno, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- ad utilizzare un sistema di contabilità separato o una codifica contabile adeguata, a norma dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera a. del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, vale a dire eseguire tutte le transazioni in entrata e in uscita pertinenti all'intervento; per i beneficiari soggetti privati, su un unico conto corrente appositamente aperto per l'intervento e ad essa dedicato;
- a realizzare l'intero intervento, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità all'investimento originario o di variante approvato, anche con riferimento all'utilizzazione delle risorse umane ivi previste, e a presentare la domanda di erogazione del saldo del sostegno concesso entro il termine fissato. L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dall'investimento finanziato, al raggiungere gli obiettivi di progetto, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'intervento stessa;
- ad astenersi dal richiedere o percepire, per l'intervento o per singole spese dell'intervento, altri finanziamenti, a valere sullo stesso programma, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- a mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito legati alla realizzazione dell'investimento;
- a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'investimento, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione o previste dalla disciplina dell'intervento ovvero a cadenza regolare ai due mesi dall'accettazione del decreto di concessione a finanziamento;
- a garantire l'accesso agli immobili, alle imbarcazioni e ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'investimento, e consentire presso di essi i legittimi controlli, nonché a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente

*Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139*

affidente all'investimento che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo;

- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria previsti dal Manuale delle procedure e dei controlli del FEAMPA;
- ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità previsti a proprio carico dal Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 50 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del FEAMPA;
- ad adempiere agli obblighi in materia di conservazione della documentazione previsti dal Manuale delle procedure e dei controlli del FEAMPA;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal provvedimento di concessione del finanziamento;

SI IMPEGNA, AI FINI DELLA STABILITÀ DELL'INVESTIMENTO

(in materia di stabilità dell'intervento - tutti i punti sono obbligatori con la sigla e timbro posta in calce si intendono assolti e dichiarati)

- a osservare gli obblighi a proprio carico posti dall'art. 11 par. 2 del Reg. (UE) n. 1139/2021 e agli Art 44 e 103 del Reg. (UE) n.1060/2021 per un periodo di cinque (5) anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 per un periodo di cinque (5) dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure e dei Controlli FEAMPA;
- a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui agli artt. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021 per un periodo di cinque (5) anni dopo l'effettiva erogazione del pagamento finale;

DICHIARA, INFINE,

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel paragrafo 10 delle "Disposizioni Comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", che integrano il bando stesso, e dal quale sono espressamente richiamate.
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e GDPR Reg. (UE) n. 679/2016;

E, PERTANTO, CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) 1060/2021, come da Programma Operativo – PN

*Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139*

FEAMPA Puglia 2021/2027, l'ammissione al finanziamento dell'intervento a valere **PRIORITA 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1 e AZIONE 3 (come sopra precisato) – INTERVENTO 02 PN FEAMPA Puglia 2021/2027**, il tutto come descritto con la presente istanza e documentazione allegata.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare le caselle di interesse)

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	<i>Allegato 1</i> al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	<i>Allegato 2</i> al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Allegato 3 – Delega in caso si ricorra a tale ipotesi
4.	Allegato 4 – Dichiarazione di unicità della istanza (non presentazione in altra Regione/Provincia autonoma)
5.	Allegato 5a. Dichiarazione di assenza della posizione INPS del proprietario
6.	Allegato 5b– Dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale dell'Armatore o del soggetto che fornisce la forza lavoro
7.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
8.	(ad eccezione delle ditte individuali) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
9.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
10.	Documentazione relativa ad aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (giornale di bordo, copie libretto carburante, tracciati blu box, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).
11.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).
12.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
13.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139

14.	(eventuale) Documentazione relativa alle spese sostenuta prima della domanda di sostegno.
15.	(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto ⁴ .
16.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
17.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
18.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario) Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
19.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà) Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
20.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore) Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.
21.	(in caso di lavori) Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo" (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.).
22.	(in caso di interventi su imbarcazioni superiori a 12 ft) Lay-out dell'intervento mediante elaborato planimetrico in scala, con relazione tecnica di dettaglio riportante l'elenco dei macchinari e attrezzature esistenti e di quelli da acquistare.
23.	Licenza di pesca regolarmente aggiornata e intestata al soggetto richiedente alla data di candidatura, la Licenza di Navigazione e Ruolino di equipaggio, trasmessi in copia digitale integrale e completi di ogni pagina.
24.	Altri documenti da specificare

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	li	
--	----	--

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

⁴ Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".

	Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27 Reg.UE n. 2021/1139
--	--

Tipo di documento			
Numero del documento			
Rilasciato da			
il		Data di scadenza	
IN FEDE	Firma del beneficiario o del rappresentante legale		

DICHIARAZIONE DI ACCOLLO DELLE SPESE ECCEDENTI

(se dovuta)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
prov. _____ il _____, e residente a _____
prov. _____ via _____, C.F. _____
_____, tel. _____ cellulare _____ fax _____
_____, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta denominata:
_____, C.F./P.IVA _____,
con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____
Prov. _____; iscritta alla Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese, di
_____ al n. _____;

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci ed in caso di falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1. che l'importo totale dell'investimento denominata _____, candidata al cofinanziamento di cui al Bando della Priorità 1 - codice 111102 e/o codice 111302 del FEAMPA Puglia 2021/2027 è di € _____;
2. che l'importo totale delle voci di spesa ammissibile di cui al paragrafo A3 Codice natura CUP 7 dell'allegato 2 eccede il limite di spesa massima ammissibile di cui al par. 3.6 del Bando per € _____;

SI IMPEGNA

ad accollarsi tutti gli oneri di spesa eccedenti l'importo del cofinanziamento determinato secondo le modalità previste dal presente Bando e comunque fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'operazione.

Data, _____

Il richiedente

Azione 1 e 3 Codici 111102 e 111302 del PN FEAMPA 21-27
Reg.UE n. 2021/1139

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Familiari conviventi⁵

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
prov. _____ il _____, e residente a _____
prov. _____ via _____, C.F. _____
_____, tel. _____ cellulare _____ fax _____
_____, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta denominata:
_____, C.F./P.IVA _____,
con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____
Prov. _____; iscritta alla Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese, di
_____ al n. _____;
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci
ed in caso di falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011

- ☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età⁶
☐ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è stato informato altresì di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data, _____

Il richiedente

⁵ La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

⁶⁶ Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, purché maggiorenne

ALLEGATO 2/a

INTERVENTO CODICE 111102

Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti

SEZIONE ANAGRAFICA - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO- DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

La compilazione del presente allegato è obbligatoria.

Esso sintetizza anche informazioni utili alla classificazione e valutazione dell'istanza di finanziamento facilitando la compilazione della scheda dei "CRITERI DI SELEZIONE" per l'autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

Il documento deve essere datato e siglato in ogni pagina dal richiedente.

A.1 SEZIONE ANAGRAFICA

TAB.A.1.1 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio

ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO			
Cognome, Nome			
Comune		CAP	
Indirizzo			
Provincia		C.F.	
	recapiti		
ANAGRAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO/I			
Ragione Sociale		Forma giuridica	
Comune		CAP	

Indirizzo			
Provincia		C.F./P. IVA	
	numero RIP, data, compartimento iscrizione		
	Recapiti		

TAB.A.1.2 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio – anagrafica dei componenti dell'organo decisionale dell'impresa armatrice (Indicatori T1-T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sex m/f	carica posseduta

TAB.A.1.3 – Da compilare nel caso in cui richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore) del peschereccio (Indicatori T1-T2).

ANAGRAFICA DEL/I PROPRIETARIO/I (PERSONA FISICA O GURIDICA) DEL PESCHERECCIO			
Cognome*, Nome <i>oppure</i>			
Ragione sociale			
Forma giuridica		P.IVA	
Nato/a* in		Data*	
Comune		CAP	
Indirizzo			
Proprietà carati n.		C.F.*	
	Recapiti		
	Sex (m/f)		

**solo per le persone fisiche*

(numero schede anagrafiche variabile su esigenza del beneficiario)

TAB.A.1.4: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO persona giuridica, (non armatore), del peschereccio - anagrafica dei componenti dell'organo decisionale, (Indicatori T1e T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sex m/f	carica posseduta

TAB.A.1.5: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore), del peschereccio - anagrafica dell'impresa armatrice del peschereccio

ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO	
Cognome, Nome	
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F.
	recapiti
ANAGRAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO	
Ragione Sociale	Forma giuridica
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F./P. IVA
	numero RIP, data, compartimento iscrizione
	Recapiti

A.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E CATEGORIA DI OPERE PER CIASCUNA IMBARCAZIONE

LA SEZIONE A.2 DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI IMBARCAZIONE DA PESCA OGGETTO DELL'INVESTIMENTO SECONDO IL MODELLO "ALLEGATO IMBARCAZIONI"

A.3 COSTI COMPLESSIVI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I VALORI DELLA SEZIONE A.3 DOVRANNO COINCIDERE CON LA SOMMA DI TUTTI I COSTI, PER OGNI TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO DI TUTTE LE IMBARCAZIONI OGGETTO DI INTERVENTO RIPORTATI NELLA SEZIONE A.2

TAB - 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI

TOTALE		

TAB - 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB – Spese generali

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER OGNI IMBARCAZIONE

Il quadro economico deve essere composto sommando tutte le voci di costo di cui alle tabelle precedenti

CODICE NATURA CUP N.7

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Altro	
Materiali inventariabili	
Materiale di consumo	
Progettazione e studi	
Lavori	
Oneri di sicurezza	
Iva su lavori ed oneri di sicurezza	
Iva residua	
TOTALE	

A.4 DESCRIZIONI DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED INDICAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE (CRONOPROGRAMMA)

Nella prima colonna inserire la descrizione sintetica della fase che si intende realizzare. Nelle successive due colonne indicare le presumibili date di inizio e fine di ciascuna fase del programma d'investimento.

TAB A.4.1 Cronoprogramma degli interventi

La tabella dovrà essere compilata inserendo i dati dell'Allegato imbarcazioni

N.UE IMBARCAZIONE	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE	DURATA
			Calcolato
			Calcolato
			Calcolato

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

A.5 PROSPETTO FINANZIARIO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI

TAB A.5.1 Prospetto delle fonti e degli esborsi

COSTO INVESTIMENTO	CONTRIBUT O RICHIESTO	PARTECIPAZIONE PRIVATA		
		Risorse proprie	Mutuo	Altro

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

A.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'istante dovrà compilare la tabella sottostante inserendo i punteggi (colonna "Punteggio $P=C*Ps$) che ritiene idonei all'iniziativa presentata, nonché la descrizione della motivazione a supporto del valore inserito. Nella Tab A.6.2 si riportano alcune indicazioni per su determinati criteri di selezione

TAB A.6.1

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	(Ps)	Punteg. $P=C*Ps$	Motivazione
---	--	-----------------------------------	------	---------------------	-------------

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1		
	TOTALE		2		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	2		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4 (ULA)=0 C=0 0<R4 (ULA)≤1 C=0,5 R4(ULA)>1 C=1	0,5		
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	1		

SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	R9=SI C=1 R9=NO C=0	3		
	TOTALE		7,5		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	10		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1	0,5		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ C=1	0,5		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=5 C=0 $5 < Q6 \leq 10$ C=0,85 $10 < Q6 \leq 15$ C=0,9 $15 < Q6 \leq 20$ C=0,95 Q6>20 C=1	5		

Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	1		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1		
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5		
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5		
	TOTALE		30		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,8 2<O1 C=1	24		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5		
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento	1		

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	5		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5		
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	20		
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	0,5		
	TOTALE		60,5		
	TOTALE PESO/PUNTEGGIO		100		

TAB A.6.2

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età

	legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo.
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente abbia partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere

		competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo

Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento;
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 07 sul totale dell'investimento del progetto
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra), sul costo totale del progetto
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 54 sul totale dell'investimento del progetto
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa previste relativamente all'operazione di codice 55 sul totale dell'investimento del progetto
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e di manuali sulla salute e

	di manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca	sulla sicurezza delle attività di pesca, altrimenti il coefficiente assume valore 0
--	---	---

A7 – INDICATORI PREVISIONALI DI PROGETTO

TAB A.7.1. Elenco degli indicatori di risultato previsionali di progetto presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
01, 02, 07	CR 04	Imprese con un fatturato elevato (si prevede un aumento di fatturato a seguito dell'intervento?)	SI=1 NO=0	
54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone (imbarcate sulle barche oggetto di investimento)	

TAB A.7.2. Elenco degli indicatori di risultato aggiuntivi di progetto per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Valore
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali (L'iniziativa attiva l'operazione di codice 2?)	SI=1 NO=0	
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate	

IL TECNICO PROGETTISTA
(nome e cognome)
(TIMBRO)

A8 - ASSEVERAZIONI DEL TECNICO PROGETTISTA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov.
_____ il _____ e residente a _____

prov. _____ via _____, tel. _____
cellulare _____ fax _____, C.F. _____,

P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale
_____ al n. _____ della Provincia _____, in qualità di progettista
dell'operazione candidata al cofinanziamento di cui al bando di attuazione dell' Azione codice
111102 PN FEAMPA 21-27 denominata: _____, a seguito di incarico
conferito da _____ con sede legale in _____, alla via
_____ n. _____ P.IVA _____,
C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)

ASSEVERA

la piena conformità dell'operazione da realizzare alle disposizioni e norme in materia di
sicurezza ed in materia igienico-sanitarie vigenti nonché al Codice della Navigazione

DICHIARA²

- ☐ la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento
- ☐ il livello esecutivo della progettazione della completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti;
- ☐ la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- ☐ l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- ☐ l'impossibilità di reperire o utilizzare più fornitori per l'acquisizione di beni altamente specializzati (specificare il bene);
- ☐ il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- ☐ l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità dell'operazione;
- ☐ il non aumento della capacità/abilità di catture del peschereccio, a seguito della realizzazione dell'operazione ammessa a cofinanziamento.

²Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata.



REGIONE
PUGLIA



Data, _____

Il progettista
(firma e timbro)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

ALLEGATO IMBARCAZIONI CODICE 111102

Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti

L'“Allegato Imbarcazioni” deve essere compilato per ogni imbarcazione oggetto di istanza.

N.UE	Matr.	Età del peschereccio (*)	GT	kW	Autorizzata alla pesca entro (miglia)
N. RIP	Sistema di pesca principale		Sistemi di pesca secondari		
Nr Carati	Estremi del proprietario		Residenza		

Ai fini della verifica dei dati sopra riportati, il richiedente ha l'obbligo di allegare la Licenza di pesca regolarmente aggiornata e intestata al soggetto richiedente alla data di candidatura, la Licenza di Navigazione e il Ruolino di equipaggio, trasmessi in copia digitale integrale e completi di ogni pagina, comprese le sezioni dedicate ai visti, ai rinnovi e alle annotazioni di cambio proprietà o cambio nome dell'unità navale.

() Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. In deroga al primo comma, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci: a) qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza; o b) per i pescherecci entrati in servizio prima del 1° dicembre 1986.*

PERIODO DI ATTIVITA' DI PESCA

Indicare le giornate di attività di pesca effettuate nei due anni civili precedenti all'anno di presentazione della domanda di sostegno

Data inizio giornata pesca	Data ultimazione giornata di pesca	N. Giorni di pesca

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DESCRITTIVA

Il tecnico progettista è tenuto a redigere una relazione completa, discorsiva e dettagliata che deve sviluppare analiticamente i seguenti punti:

- Stato "Ex-Ante" del peschereccio e dei luoghi d'intervento:

Descrizione accurata e approfondita delle condizioni strutturali, impiantistiche e tecnologiche dell'unità navale antecedenti l'avvio dei lavori. Tale descrizione deve trovare immediato e puntuale riscontro nella documentazione fotografica "ante-operam" allegata, la quale deve mostrare chiaramente lo stato di fatto di ogni area o attrezzatura oggetto di ammodernamento.

- Situazione delle opere e degli investimenti da realizzarsi:

Illustrazione dettagliata dei lavori da eseguire, delle metodologie di installazione e delle finalità tecniche dei nuovi investimenti, evidenziando il miglioramento delle condizioni di bordo (efficienza, sicurezza o qualità).

Qualora l'intervento preveda opere sulle celle frigorifere o sui sistemi di conservazione, il progettista ha l'obbligo di specificare dettagliatamente le dimensioni e la volumetria delle celle precedenti (ex-ante) e quelle delle nuove unità da realizzarsi. I dati dimensionali, di volume e di capacità inseriti in questa sezione devono coincidere tassativamente con le specifiche tecniche indicate nei preventivi di spesa allegati. Tale dimostrazione analitica è finalizzata a comprovare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie, attestando che l'investimento non comporti in alcun modo un aumento della capacità di stivaggio complessiva del peschereccio e, di conseguenza, un aumento dello sforzo o della capacità di pesca dell'unità navale.

Descrizione dell'intervento

(Qualora lo spazio riservato nel presente modello risultasse insufficiente rispetto alla complessità dell'intervento, è facoltà del richiedente integrare la descrizione dettagliata mediante allegazione di apposita ed esaustiva Relazione Tecnica, debitamente datata e sottoscritta dal tecnico progettista abilitato)

TAB - 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

(Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 01 (cfr. ALLEGATO A))

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 02 (cfr. ALLEGATO A)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 07 (cfr. ALLEGATO A)

DESCRIZIONE	COSTI

--	--

TAB - 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 54 (cfr. ALLEGATO A)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 55 (cfr. ALLEGATO A)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB – Spese generali

DESCRIZIONE	COSTI	Perc. totale su

MACCHINARIO/ATTREZZATURA/ LAVORI	Inserire il riferimento della ditta scelta		
	PREVENTIVO 1	PREVENTIVO 2	PREVENTIVO 3
Descrizione			
Costi			
Motivazioni della scelta operata			
Estremi della ditta scelta			

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

RELAZIONE

Dichiarazione di congruità del preventivo scelto a firma del tecnico progettista

IL TECNICO PROGETTISTA

(nome e cognome)

(TIMBRO)

(ove pertinente) Dichiarazione illustrativa dell'impossibilità di reperire o utilizzare più fornitori (art. 63 co. 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) a firma del tecnico progettista

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER OGNI IMBARCAZIONE

Il quadro economico deve essere composto sommando tutte le voci di costo di cui alle tabelle precedenti

CODICE NATURA CUP N.7

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Altro	
Materiali inventariabili	
Materiale di consumo	
Progettazione e studi	
Lavori	
Oneri di sicurezza	
Iva su lavori ed oneri di sicurezza	
Iva residua	
TOTALE	

TAB Cronoprogramma degli interventi

DESCRIZIONE FASE	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE	DURATA

ALLEGATO 2/b

INTERVENTO CODICE 111302

Investimenti a bordo e nei porti pescherecci per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

SEZIONE ANAGRAFICA - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO- DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

La compilazione del presente allegato è obbligatoria.

Esso sintetizza anche informazioni utili alla classificazione e valutazione dell'istanza di finanziamento facilitando la compilazione della scheda dei "CRITERI DI SELEZIONE" per l'autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

Il documento deve essere datato e siglato in ogni pagina dal richiedente.

A.1 SEZIONE ANAGRAFICA

TAB.A.1.1 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio

ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO			
Cognome, Nome			
Comune		CAP	
Indirizzo			
Provincia		C.F.	
	recapiti		
ANAGRAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO/I			
Ragione Sociale		Forma giuridica	
Comune		CAP	

Indirizzo			
Provincia		C.F./P. IVA	
numero RIP, data, compartimento iscrizione			
Recapiti			

TAB.A.1.2 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio – anagrafica dei componenti dell'organo decisionale dell'impresa armatrice (Indicatori T1-T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sex m/f	carica posseduta

TAB.A.1.3 – Da compilare nel caso in cui richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore) del peschereccio (Indicatori T1-T2).

ANAGRAFICA DEL/I PROPRIETARIO/I (PERSONA FISICA O GURIDICA) DEL PESCHERECCIO			
Cognome*, Nome oppure			
Ragione sociale			
Forma giuridica		P.IVA	
Nato/a* in		Data*	
Comune		CAP	
Indirizzo			
Proprietà carati n.		C.F.*	
	Recapiti		
	Sex (m/f)		

**solo per le persone fisiche*

(numero schede anagrafiche variabile su esigenza del beneficiario)

TAB.A.1.4: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO persona giuridica, (non armatore), del peschereccio - anagrafica dei componenti dell'organo decisionale, (Indicatori T1e T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sex m/f	carica posseduta

TAB.A.1.5: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore), del peschereccio - anagrafica dell'impresa armatrice del peschereccio

ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO	
Cognome, Nome	
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F.
	recapiti
ANAGRAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO	
Ragione Sociale	Forma giuridica
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F./P. IVA
	numero RIP, data, compartimento iscrizione
	Recapiti

A.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E CATEGORIA DI OPERE PER CIASCUNA IMBARCAZIONE

LA SEZIONE A.2 DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI IMBARCAZIONE DA PESCA OGGETTO DELL'INVESTIMENTO SECONDO IL MODELLO "ALLEGATO IMBARCAZIONI"

A.3 COSTI COMPLESSIVI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I VALORI DELLA SEZIONE A.3 DOVRANNO COINCIDERE CON LA SOMMA DI TUTTI I COSTI, PER OGNI TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO DI TUTTE LE IMBARCAZIONI OGGETTO DI INTERVENTO RIPORTATI NELLA SEZIONE A.2

TAB - 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 03-Investimenti in apparecchiature di investimenti a bordo

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 04-Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI

TOTALE		

TAB - 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB – Spese generali

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER OGNI IMBARCAZIONE

Il quadro economico deve essere composto sommando tutte le voci di costo di cui alle tabelle precedenti

CODICE NATURA CUP N.7

VOCI DI COSTO	IMPORTO
---------------	---------

Altro	
Materiali inventariabili	
Materiale di consumo	
Progettazione e studi	
Lavori	
Oneri di sicurezza	
Iva su lavori ed oneri di sicurezza	
Iva residua	
TOTALE	

A.4 DESCRIZIONI DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED INDICAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE (CRONOPROGRAMMA)

Nella prima colonna inserire la descrizione sintetica della fase che si intende realizzare. Nelle successive due colonne indicare le presumibili date di inizio e fine di ciascuna fase del programma d'investimento.

TAB A.4.1 Cronoprogramma degli interventi

La tabella dovrà essere compilata inserendo i dati dell'Allegato imbarcazioni

N.UE IMBARCAZIONE	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE	DURATA
			Calcolato
			Calcolato
			Calcolato

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

A.5 PROSPETTO FINANZIARIO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI

TAB A.5.1 Prospetto delle fonti e degli esborsi

COSTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	PARTECIPAZIONE PRIVATA		
		Risorse proprie	Mutuo	Altro

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

A.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'istante dovrà compilare la tabella sottostante inserendo i punteggi (colonna "Punteggio $P=C*Ps$) che ritiene idonei all'iniziativa presentata, nonché la descrizione della motivazione a supporto del valore inserito. Nella Tab A.6.2 si riportano alcune indicazioni per su determinati criteri di selezione

TAB A.6.1

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Puntegg. $P=C*Ps$	Motivazione
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤ 40 anni C=1	0,5		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	4		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5		

SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	$R4 (ULA)=0$ $C=0$ $0<R4$ $(ULA)\leq 1$ $C=0,5$ $R4(ULA)>1$ $C=1$	0,5		
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	$R6=SI$ $C=1$ $R6=NO$ $C=0$	0,5		
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	$R9=SI$ $C=1$ $R9=NO$ $C=0$	0,5		
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	$R10=SI$ $C=1$ $R10=NO$ $C=0$	0,5		
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	$R11=SI$ $C=1$ $R11=NO$ $C=0$	0,5		

SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SI C=1 R12=NO C=0	0,5		
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0	4		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	16		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/ Costo totale dell'intervento	10		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1	0,5		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ C=1	0,5		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5		

Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=5 C=0 5<Q6<=10 C=0,85 10<Q6<=15 C=0,9 15<Q6<=20 C=0,95 Q6>20 C=1	5		
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca. (Q7)	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	0,5		
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5		
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5		
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,8 2<O1 C=1	20		

SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5		
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,5		
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5		
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	20		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0,5		
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	0,5		

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1		
TOTALE			100		

TAB A.6.2

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di

	genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA.
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, qualora il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso in cui aderisce volontariamente per un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II. di una misura tecnica vigente per la pesca dei demersali nella GSA di iscrizione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione

	rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del 13.5.2022, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente abbia partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg.	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni

	(UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento;
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto

SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto

A7 – INDICATORI PREVISIONALI DI PROGETTO

TAB A.7.1. Elenco degli indicatori di risultato previsionali di progetto di progetto presenti nel PN FEAMPA 2021-2027

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
03, 07	CR 04	Imprese con un fatturato elevato (si prevede un aumento di fatturato a seguito dell'intervento?)	SI=1 NO=0	
04, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone	

			(imbarcate sulle barche oggetto di investimento)	
--	--	--	--	--

TAB A.7.2. Elenco degli indicatori di risultato aggiuntivi di progetto per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Valore
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali (	SI=1 NO=0	
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnel late	

IL TECNICO PROGETTISTA
(nome e cognome)
(TIMBRO)

A8 - ASSEVERAZIONI DEL TECNICO PROGETTISTA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____ il
_____ e residente a _____

prov. _____ via _____, tel. _____
cellulare _____ fax _____, C.F. _____,

P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale _____ al n. _____
della Provincia _____, in qualità di progettista dell'operazione candidata al cofinanziamento di cui al
bando di attuazione dell'Azione codice 111302 del PN FEAMPA 21-27 denominata: _____,
a seguito di incarico conferito da _____ con sede legale in _____, alla via
_____ n. _____ P.IVA _____,
C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)

ASSEVERA

la piena conformità dell'operazione da realizzare alle disposizioni e norme in materia di sicurezza ed in materia igienico-sanitarie vigenti nonché al Codice della Navigazione

DICHIARA²

- ☐ la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento
- ☐ il livello esecutivo della progettazione della completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti;
- ☐ la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- ☐ l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- ☐ l'impossibilità di reperire o utilizzare più fornitori per l'acquisizione di beni altamente specializzati (specificare il bene);
- ☐ il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- ☐ l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità dell'operazione;
- ☐ il non aumento della capacità/abilità di catture del peschereccio, a seguito della realizzazione dell'operazione ammessa a cofinanziamento.

Data, _____

Il progettista
(firma e timbro)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

²Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata.

ALLEGATO IMBARCAZIONI CODICE 111302

Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti

L' "Allegato Imbarcazioni" deve essere compilato per ogni imbarcazione oggetto di istanza.

N.UE	Matr.	Età del peschereccio (*)	GT	kW	Autorizzata alla pesca entro (miglia)
N. RIP	Sistema di pesca principale		Sistemi di pesca secondari		
Nr Carati	Estremi del proprietario		Residenza		

(Ai fini della verifica dei dati sopra riportati, il richiedente ha l'obbligo di allegare la Licenza di pesca regolarmente aggiornata e intestata al soggetto richiedente alla data di candidatura, la Licenza di Navigazione e il Ruolino di equipaggio, trasmessi in copia digitale integrale e completi di ogni pagina, comprese le sezioni dedicate ai visti, ai rinnovi e alle annotazioni di cambio proprietà o cambio nome dell'unità navale)

(*) Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. La data di entrata in servizio

corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. In deroga al primo comma, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci: a) qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza; o b) per i pescherecci entrati in servizio prima del 1° dicembre 1986.

PERIODO DI ATTIVITA' DI PESCA

Indicare le giornate di attività di pesca effettuate nei due anni civili precedenti all'anno di presentazione della domanda di sostegno

Data inizio giornata pesca	Data ultimazione giornata di pesca	N. Giorni di pesca

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DESCRITTIVA

Il tecnico progettista è tenuto a redigere una relazione completa, discorsiva e dettagliata che deve sviluppare analiticamente i seguenti punti:

- Stato "Ex-Ante" del peschereccio e dei luoghi d'intervento:

Descrizione accurata e approfondita delle condizioni strutturali, impiantistiche e tecnologiche dell'unità navale antecedenti l'avvio dei lavori. Tale descrizione deve trovare immediato e puntuale riscontro nella Documentazione fotografica "ante-operam" allegata, la quale deve mostrare chiaramente lo stato di fatto di ogni area o attrezzatura oggetto di ammodernamento.

- Situazione delle opere e degli investimenti da realizzarsi:

Illustrazione dettagliata dei lavori da eseguire, delle metodologie di installazione e delle finalità tecniche dei nuovi investimenti, evidenziando il miglioramento delle condizioni di bordo (efficienza, sicurezza o qualità).

Qualora l'intervento preveda opere sulle celle frigorifere o sui sistemi di conservazione, il progettista ha l'obbligo di specificare dettagliatamente le dimensioni e la volumetria delle celle precedenti (ex-ante) e quelle delle nuove unità da realizzarsi. I dati dimensionali, di volume e di capacità inseriti in questa sezione devono coincidere tassativamente con le specifiche tecniche indicate nei preventivi di spesa allegati. Tale dimostrazione analitica è finalizzata a comprovare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie, attestando che l'investimento non comporti in alcun modo un aumento della capacità di stivaggio complessiva del peschereccio e, di conseguenza, un aumento dello sforzo o della capacità di pesca dell'unità navale.

Descrizione dell'intervento

(Qualora lo spazio riservato nel presente modello risultasse insufficiente rispetto alla complessità dell'intervento, è facoltà del richiedente integrare la descrizione dettagliata mediante allegazione di apposita ed esaustiva Relazione Tecnica, debitamente datata e sottoscritta dal tecnico progettista abilitato)

TAB - 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 01 (cfr ALLEGATO B)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 02 (cfr ALLEGATO B)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 03-Investimenti in apparecchiature di investimenti a bordo

Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 02 (cfr ALLEGATO B)

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 04-Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 02 (cfr ALLEGATO B)-

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TOTALE		

TAB - 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 07 (cfr ALLEGATO B)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 54 (cfr ALLEGATO B)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB - 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

-Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 55 (cfr ALLEGATO B)

DESCRIZIONE	COSTI

TAB – Spese generali

DESCRIZIONE	COSTI	Perc. totale	su

MACCHINARIO/ATTREZZATURA/LAVORI	Inserire il riferimento della ditta scelta		
	PREVENTIVO 1	PREVENTIVO 2	PREVENTIVO 3
Descrizione			
Costi			
Motivazioni della scelta operata			
Estremi della ditta scelta			

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

RELAZIONE

Dichiarazione di congruità del preventivo scelto a firma del tecnico progettista

IL TECNICO PROGETTISTA

(nome e cognome)

(TIMBRO)

(ove pertinente) Dichiarazione illustrativa dell'impossibilità di reperire o utilizzare più fornitori (art. 63 co. 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) a firma del tecnico progettista

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER OGNI IMBARCAZIONE

Il quadro economico deve essere composto sommando tutte le voci di costo di cui alle tabelle precedenti

CODICE NATURA CUP N.7

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Altro	
Materiali inventariabili	
Materiale di consumo	
Progettazione e studi	
Lavori	
Oneri di sicurezza	
Iva su lavori ed oneri di sicurezza	
Iva residua	
TOTALE	

TAB Cronoprogramma degli interventi

DESCRIZIONE FASE	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE	DURATA

ALLEGATO N 3

DELEGA UTILIZZO PEC E DOMICILIAZIONE PER RICEZIONE ED INVIO DI COMUNICAZIONI

Il sottoscritto / La sottoscritta

Generalità

Cognome o Ragione Sociale		Nome	
	Sesso	Comune di nascita	
Forma giuridica			
Data di nascita		Partita IVA	

Residenza o sede legale

Indirizzo e n. civico		Tel.	Cell.
Comune		Prov.	Cap

Rappresentante legale

Cognome o Ragione Sociale		Nome	
Data di nascita	Sesso	Comune di nascita	
Codice Fiscale			

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n. civico		Tel.	Cell.
Comune		Prov.	CAP

DELEGA

il signor/ la signora

cognome _____ nome _____ nato/a _____

titolare della casella di posta certificata _____
(inserire indirizzo pec)

all'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) della documentazione richiesta per la partecipazione al Bando di attuazione Priorità 1 obiettivo specifico 1.1 Azione 1 intervento 111102 Azione 3 Intervento 111302;

A U T O R I Z Z A

- il delegato ad inviare e ricevere tutte le comunicazioni inerenti il Bando di attuazione Priorità 1 obiettivo specifico 1.1 - Azione 1 intervento 111102 e Azione 3 Intervento 111302;
- il delegato allo svolgimento delle indagini e ricerche di mercato, incluse la richiesta di preventivi di spesa a fornitori e l'acquisizione delle relative offerte economiche necessarie alla strutturazione del progetto e del piano dei costi;
- la Sezione Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura ad utilizzare la precitata casella di PEC, da valere quale domiciliazione del delegante, per tutte le comunicazioni inerenti il predetto Bando.

La presente delega vale fino a revoca scritta.

Luogo e data _____ Firma * _____

* Si allega copia fronte retro di un documento valido d'identità del sottoscrittore



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

(Per gli Armatori delle imbarcazioni da pesca)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, come da allegata copia di valido documento di identità, in qualità di Armatore
dell'imbarcazione da pesca _____ (indicare
gli estremi identificativi dell'imbarcazione)

con riferimento alla domanda presentata per la procedura indetta con avviso pubblico a valere
sull'Intervento 111102- 111302 approvato con determina _____

consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed assumendone piena responsabilità,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 di non aver presentato altre istanze per l'Intervento in
questione, con riferimento all'imbarcazione sopra identificata, nell'intero territorio nazionale.

Luogo e Data

Firma



Allegato 5/a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Modello ad uso del Beneficiario/Richiedente il contributo)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____,

residente a _____ in via/località _____ n.

Cod. Fisc. _____, in qualità di Beneficiario/Soggetto Richiedente del
contributo e Proprietario dell'imbarcazione da pesca denominata
_____ Matricola:

_____ Numero UE: _____,

con riferimento alla Domanda di Sostegno presentata a valere sull'Intervento 111102 - 111302 approvato
con Determina Dirigenziale n. _____ del _____,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), assumendone
piena e totale responsabilità,

DICHIARA

1. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere privo di posizioni previdenziali attive dirette;
2. che per l'esercizio dell'attività di pesca e per la correlata gestione dell'equipaggio/personale imbarcato sulla suddetta unità navale, la scrivente impresa si avvale, ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, delle prestazioni della seguente Società Cooperativa/Impresa:

- Denominazione / Ragione Sociale:

- Codice Fiscale / Partita IVA: _____

- Sede Legale: _____ via

_____ n. _____

3. ai fini dell'assolvimento degli obblighi di onorabilità, regolarità contributiva e fiscale previsti dal bando, fornisce di seguito i codici attivi relativi al soggetto terzo sopra individuato, autorizzando espressamente



l'Amministrazione procedente a effettuare i controlli d'ufficio estesi e ad acquisire telematicamente il DURC e le risultanze dell'Anagrafe Tributaria ai sensi degli artt. 137 e 138 del Regolamento (UE) 2024/2509:

- Numero Posizione INPS: _____

4. di essere pienamente consapevole che l'eventuale accertamento di irregolarità o inadempienze fiscali, contributive e previdenziali in capo alla Società Cooperativa/Impresa/Armatore sopra individuata determinerà l'inammissibilità insanabile della presente Domanda di Sostegno principale, con conseguente decadenza dal diritto al contributo.

Luogo e Data

Firma del Beneficiario/Richiedente



Allegato 5/b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Modello riservato alla Società Cooperativa che fornisce la forza lavoro)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____,

residente a _____ in via/località _____ n.

Cod. Fisc. _____, in qualità di Società Cooperativa/Impresa denominata

_____, con sede legale in

_____ via _____ n.

_____, fornitrice della forza lavoro (ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250) del M/P:

_____ Matricola:

_____ Numero Internazionale UE: _____

in relazione alla domanda di sostegno presentata dal proprietario dell'unità navale per la procedura indetta
con Avviso Pubblico a valere sull'Intervento 111102 - 111302 approvato con Determina Dirigenziale n.

_____ del _____

DICHIARA

1. che il soggetto proprietario richiedente il finanziamento si avvale della scrivente ditta/cooperativa per l'esercizio dell'attività di pesca e per la correlata fornitura del personale imbarcato sul M/P sopra menzionato;
2. che la Società Cooperativa / Impresa qui rappresentata è in possesso dei requisiti di onorabilità ed è in regolare stato di osservanza degli obblighi previsti in materia previdenziale, assistenziale, contributiva e fiscale (DURC e posizione Agenzia delle Entrate regolari) ai sensi degli artt. 137 e 138 del Regolamento (UE) 2024/2509;
3. al fine di consentire a questa Amministrazione procedente di effettuare i dovuti controlli d'ufficio e le verifiche telematiche di regolarità previdenziale, fiscale e contributiva, di fornire di seguito i dati analitici relativi alle proprie posizioni attive:

- Denominazione/Ragione Sociale:

- Partita IVA: _____



- Numero Posizione INPS:

Il sottoscritto dichiara altresì di essere edotto che l'accertamento di irregolarità o inadempienze fiscali e previdenziali sul DURC della ditta/cooperativa qui rappresentata comporterà l'inammissibilità insanabile della Domanda di Sostegno principale a cui il presente allegato è riferito.

Luogo e Data _____

Firma dell'Armatore/Legale Rappresentante della Cooperativa

ALLEGATO A

INTERVENTO CODICE 111102

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111102.

01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nelle strutture a servizio della pesca ovvero a bordo delle imbarcazioni di piccola pesca costiera volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;

- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
- eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle strutture a servizio dell'attività di pesca ovvero a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca, potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;

20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera tali investimenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'opera morta delle imbarcazioni;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera gli elementi migliorativi degli spazi comuni riguarderanno la coperta dell'imbarcazione e l'eventuale cabina per la conduzione dell'imbarcazione;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;

12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111102

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		

SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	R8=180 C=0 R8=730 C=1		
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	R9=SI C=1 R9=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1		

Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento		
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		

SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1		
TOTALE			100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili, nell'ambito dell'intervento di codice 111102, le principali categorie di cui al capitolo 5.4 riguardano:

a) Spese per lavori

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa ai lavori, come di seguito illustrata.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare offerte, sulla base del computo metrico, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Queste devono riportare, per ciascuna voce di spesa, un prezzo non superiore a quello di riferimento del Prezzario Regionale, nonché il totale complessivo, e il ribasso in percentuale su tale somma, ferma restando la possibilità di indicare lo sconto specifico su singole voci di spesa, oltre alla tempistica di realizzazione, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite previsto per i "Nuovi Prezzi" i manufatti monoblocco prefabbricati, o i manufatti in genere, che per le loro particolari caratteristiche non sono espressamente indicati nel Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Puglia; in tal caso, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione "a corpo". L'importo di dette opere è inteso comprensivo di tutti gli oneri di realizzazione delle opere di fondazione, del trasporto, della posa in opera, e di ogni elemento strutturale anche prefabbricato e/o realizzato in calcestruzzo armato precompresso, nonché di ogni altro elemento necessario alla completa realizzazione fisica e funzionale dell'opera. Il bene deve essere congruo all'operazione, e il prezzo deve essere congruo al bene. Tutto questo deve essere supportato da regolare perizia asseverata del tecnico progettista debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

Nell'acquisto "a corpo" il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare preventivi sulla base della quantificazione ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati, devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare la dettagliata indicazione delle dimensioni, e delle caratteristiche dell'opera prefabbricata (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, etc.), nonché dei tempi di consegna, devono essere,

infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

Tutti i preventivi, allegati alla domanda di sostegno, devono essere formulati obbligatoriamente in modalità analitica e disaggregata per singola voce di costo, fornitura o lavorazione, al fine di consentire la valutazione e la verifica della congruità del prezzo in fase istruttoria.

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di

un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Tale unicità non può essere autocertificata dal beneficiario, ma deve essere obbligatoriamente comprovata tramite una *Relazione tecnica dettagliata a firma del progettista abilitato*, che dimostri l'oggettiva impossibilità di approvvigionamento presso altri operatori e l'infungibilità del bene, e una *Perizia asseverata sulla congruità del prezzo*, rilasciata dal medesimo tecnico, che attesti la rispondenza del preventivo unico ai normali valori di mercato del comparto marittimo.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

c) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;

- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;

- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

ALLEGATO B

INTERVENTO CODICE 111302

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111102.

01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ovvero a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso, l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle

condizioni meteomarine;

- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
- eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
- investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato, nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ovvero a bordo dei pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di

ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca (Porti esistenti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta esistenti, strutture collettive per la vendita diretta, centri di pesatura). L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio;

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;

4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avverso alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa

beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111302

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		

SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R7)	R7=N.Max C=1 R7=N.Min C=0		
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R8)	R8=GT.Max C=1 R8=GT.Min C=0		
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0		
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0		
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	R11=SI C=1 R11=NO C=0		
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SI C=1 R12=NO C=0		
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (SR13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				

Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1		
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento		
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		

SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1		
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10=Min C=0 O10=Max C=1		
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1		
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
TOTALE			100	

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili, nell'ambito dell'intervento di codice 222202, le principali categorie di cui al capitolo 5.4 riguardano:

a) Spese per lavori

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa ai lavori, come di seguito illustrata.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare offerte, sulla base del computo metrico, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Queste devono riportare, per ciascuna voce di spesa, un prezzo non superiore a quello di riferimento del Prezziario Regionale, nonché il totale complessivo, e il ribasso in percentuale su tale somma, ferma restando la possibilità di indicare lo sconto specifico su singole voci di spesa, oltre alla tempistica di realizzazione, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite previsto per i "Nuovi Prezzi" i manufatti monoblocco prefabbricati, o i manufatti in genere, che per le loro particolari caratteristiche non sono espressamente indicati nel Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Puglia; in tal caso, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione "a corpo". L'importo di dette opere è inteso comprensivo di tutti gli oneri di realizzazione delle opere di fondazione, del trasporto, della posa in opera, e di ogni elemento strutturale anche prefabbricato e/o realizzato in calcestruzzo armato precompresso, nonché di ogni altro elemento necessario alla completa realizzazione fisica e funzionale dell'opera. Il bene deve essere congruo all'operazione, e il prezzo deve essere congruo al

bene. Tutto questo deve essere supportato da regolare perizia asseverata del tecnico progettista debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

Nell'acquisto "a corpo" il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare preventivi sulla base della quantificazione ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati, devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare la dettagliata indicazione delle dimensioni, e delle caratteristiche dell'opera prefabbricata (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, etc.), nonché dei tempi di consegna, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

Tutti i preventivi, allegati alla domanda di sostegno, devono essere formulati obbligatoriamente in modalità analitica e disaggregata per singola voce di costo, fornitura o lavorazione, al fine di consentire la valutazione e la verifica della congruità del prezzo in fase istruttoria.

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Tale unicità non può essere autocertificata dal beneficiario, ma deve essere obbligatoriamente comprovata tramite una Relazione tecnica dettagliata a firma del progettista abilitato, che dimostri l'oggettiva impossibilità di approvvigionamento presso altri operatori e l'infungibilità del bene, e una Perizia asseverata sulla congruità del prezzo, rilasciata dal medesimo tecnico, che attesti la rispondenza del preventivo unico ai normali valori di mercato del comparto marittimo.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

c) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli

- interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
 - le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
 - i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
 - ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
 - spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
 - le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito

sottostante;

- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di

sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;

- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

PN **FEAMPA**
ITALIA 2021/2027

**LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

INDICE

Acronimi	4
Definizioni	4
Quadro normativo di riferimento.....	6
Premessa	8
1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa	8
2. Periodo di eleggibilità della spesa	10
3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)	11
4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90.....	12
5. Forme di aiuto.....	13
6. Sovvenzioni e modalità di calcolo	13
6.1. Costi diretti del personale	14
6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale	15
6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti.....	15
6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni	15
7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni	16
7.1. Contributi in natura.....	16
7.2. Ammortamento	16
7.3. Spese connesse al credito d'imposta	16
7.4. Spese connesse all'esonero contributivo	17
7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse	17
7.6. Spese connesse all'operazione.....	18
7.7. Spese per lavori	18
7.8. Spese per beni e servizi.....	18
7.9. Spese generali	19
7.10. Acquisto di beni materiali nuovi	20
7.11. Investimenti immateriali.....	20
7.12. Acquisto di materiale usato	20
7.13. Acquisto di terreni	21
7.14. Acquisto di edifici	21
7.15. Locazione finanziaria.....	22
7.16. Affitto 23	

7.17.	Altre tipologie di spesa	24
7.18.	Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento	24
7.19.	Documenti giustificativi di spesa	25
7.20.	Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione	27
7.21.	Spese non ammissibili	29
8.	Strumenti finanziari	30
9.	Premi	32
10.	Stabilità delle operazioni	32
11.	Operazioni soggette a esecuzione scaglionata	34
12.	Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	35
13.	Aiuti di Stato	35
14.	Tracciabilità dei pagamenti	35
15.	Intensità dell'aiuto pubblico	37
16.	Conservazioni dei documenti	38

Acronimi

AdG	Autorità di Gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
FEAMPA	Fondo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura/ Reg. (UE) 2021/1139
CLLD	Community Led Local Development
GAL	Gruppi di Azione Locale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MASE	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
OCS	Opzioni di Costi Semplificati
OO.II.	Organismi intermedi
OP	Organizzazione di produttori
PCP	Politica comune della pesca
PN	Programma Nazionale
PPP	Partenariato pubblico-privati
UE	Unione Europea
CPR	Reg. (UE) 2021/1060 e s.m.i.
PA	Pubblica Amministrazione
CU	Costi Unitari

Definizioni

Operazione - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Tipologie di operazioni – si intendono quelle previste nella tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79

Destinatario finale - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 2021/1060, la persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

Organismo di diritto pubblico - il punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intende per “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non limitativo degli Organismi di diritto pubblico. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

La Commissione Europea, con nota Ares (2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

Beneficiario collettivo - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Nella definizione di "Beneficiario collettivo", possono rientrare:

1. Enti associativi di natura non imprenditoriale, quali:
 - Le **associazioni**, che sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure no (*associazioni non riconosciute*).
 - Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica.
 - I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche.
2. Enti associativi di **collaborazione interaziendale**, quali:
 - Le società cooperative, che sono aggregazioni di persone fisiche o di imprese che hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
 - I consorzi contrattuali, quelli in forma societaria e i consorzi di cooperative che sono aggregazioni volontarie, legalmente riconosciute, tra imprese operanti nello stesso settore di attività o in settori connessi, che hanno come obiettivo non la produzione di guadagni da distribuire ai propri membri (c.d. causa di lucro che invece caratterizza le società di persone o di capitali) ma quello di mettere in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata (consorzi di servizi) oppure di realizzare un coordinamento delle attività delle singole imprese (consorzi di coordinamento). La prevalenza della mutualità consortile nei consorzi li rende idonei a rivestire la qualifica di beneficiari collettivi;
 - Le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, sia quelle costituite come rete-contratto che quelle costituite come rete-soggetto.
 - Le O.P. riconosciute ai sensi del Reg.(UE) 2013/1379 sono considerati beneficiari collettivi qualora sono costituite in una delle forme di cui ai punti precedenti

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

Beneficiario - ai sensi dell'articolo 2, punto 9 del CPR, il beneficiario può essere:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione e ss.mm. e ii., lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

Quadro normativo di riferimento

- Reg. (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) 2012/360 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

- Reg. (UE) 2013/1407 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Reg. (UE) 2013/1408 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Reg. (UE) 2014/717 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg.(UE) 2023/2391 della Commissione relativo che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «*de minimis*» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti
- Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027”.

Premessa

L'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che *“L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi”*.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa

Il presente documento si pone come guida per l'ammissibilità della spesa e ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMPA, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi ai Fondi UE che riguardano anche il FEAMPA;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi al FEAMPA;
- del PN FEAMPA 2021-2027 e dei relativi Allegati;
- dei documenti attuativi e manuali del PN FEAMPA 2021-2027;
- dei principi di contabilità pubblica e del Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione sull'ammissibilità della spesa.

In considerazione della corrispondenza del Beneficiario con l'AdG (o con gli OO.II.) ovvero con altri organismi pubblici o privati terzi si distingue tra operazioni a titolarità e operazioni a regia. Nello specifico, un'operazione si definisce

- **a titolarità** quando il Beneficiario è l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, ovvero gli Organismi Intermedi, che possono in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante, ovvero di committente dell'opera;
- **a regia**, quando il Beneficiario è diverso dall'AdG, ovvero dagli OO.II., e viene da questi selezionato. In particolare, il Beneficiario dopo essere stato selezionato, assume la funzione di stazione appaltante/committente dell'operazione, ovvero di soggetto deputato all'individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera, ovvero del fornitore del bene o del servizio oggetto dell'operazione.

In via generale, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le

operazioni che:

- rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e siano ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo par. 7.16;
- siano conformi al diritto dell'Unione applicabile;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina;
- il periodo temporale in cui le spese sono state generate e sostenute;
- la natura del costo ed il suo importo;
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce;
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Per il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, per i contributi in natura e ammortamenti e per i costi diretti di finanziamenti a tasso forfettario, se a costi reali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG e OO.II. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; fatte salve specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di costi unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG.
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo che segue;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti dall'AdG o dagli OO.II. e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

Per i costi da rimborsare relativi a costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario e finanziamenti non collegati ai costi, purché quest'ultima tipologia di sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) l'operazione è selezionata dall'AdG e dagli OO.II. o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso dei costi sono attuate nel periodo di ammissibilità, come specificato nel paragrafo che segue;
- c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Periodo di eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Analogamente, nel caso di costi rimborsati secondo costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti non collegati ai costi, le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere attuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso dell'operazione 6 "Primo acquisto di un peschereccio", attivata dall'azione 6 – Intervento 02 – Obiettivo Specifico 1.1., si specifica che tale operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita e l'effettiva utilizzabilità dell'imbarcazione, ovvero, nel caso di attivazione contemporanea di più operazioni, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste nell'atto di concessione.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il

periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'AdG e, per la parte di competenza, da ciascun O.I. negli avvisi pubblici, ovvero negli atti di concessione della sovvenzione, e può variare a seconda dell'operazione che si intende realizzare. Ad esempio, le spese si possono ritenere ammissibili dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Ai sensi dell'art. 2, p. 15, del CPR, un'operazione PPP rappresenta una "operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe".

Nel contesto dei PPP il "beneficiario" è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; in base all'art. 63 CPR la spesa è ammissibile se sostenuta da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP.

Ai sensi dell'art. 74 del CPR, l'AdG e l'O.I. esegue i pagamenti a un "conto di garanzia" istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo PPP. Il conto di garanzia è un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'AdG o da un O.I. utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità.

Qualora il beneficiario sia una pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 sottoposta a regime di tesoreria unica, non è possibile disporre l'apertura di conti correnti di garanzia presso i tesorieri. Pertanto, in sostituzione del siffatto conto di garanzia, la norma regolamentare è rispettata qualora ricorra quanto segue:

- iscrizione a bilancio da parte del soggetto pubblico delle somme relative al progetto, in capitoli vincolati sia in entrata, che in uscita;
- pagamento del canone all'operatore economico e trasmissione all'AdG e OO.II. di copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere;
- attestazione annuale da parte del soggetto pubblico sull'attuazione dell'intervento, controfirmata e convalidata dall'operatore privato, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in accompagnamento al rendiconto annuale sui contributi ricevuti, da protrarsi per tutta la durata del progetto.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione. Pertanto:

- 1) se il beneficiario è un organismo pubblico responsabile dell'avvio dell'operazione, si possono configurare le seguenti ipotesi:
 - potrà rendicontare la spesa pagata da lui al partner;
 - potrà rendicontare la spesa pagata dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione.
- 2) se il beneficiario è il partner privato, questi potrà rendicontare le spese da lui sostenute per

l'attuazione dell'operazione.

La selezione del partner privato dovrà avvenire in conformità del codice dei contratti pubblici, prima della presentazione della domanda di finanziamento

4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge. Detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

L'elemento che caratterizza tale tipologia di accordi risiede nell'esercizio di un'attività di interesse comune. Tali atti, pertanto, sono espressione del principio di coordinamento di attività finalizzate ad uno scopo comune a due o più soggetti pubblici, per il cui raggiungimento le funzioni e le competenze facenti capo alle singole Amministrazioni sono raccordate secondo le modalità stabilite nell'accordo stesso. La norma ha una valenza generale e, conseguentemente, un ambito di applicazione estremamente eterogeneo, sia relativamente ai possibili contenuti dell'accordo che in relazione al grado di definizione degli impegni assunti. All'interno dell'ampia categoria di atti si possono individuare diverse tipologie, riconducibili sul piano sostanziale alle seguenti fattispecie:

- Protocolli di intesa
- Accordi di collaborazione o Convenzioni;
- Accordi stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le condizioni ivi previste e cioè quando l'accordo:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti (come definite nell'Allegato I.1, par. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023) o enti concedenti (come definiti nell'Allegato I.1, par. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023), anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, non limitandosi a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In considerazione della natura di tali accordi che prevede l'esercizio congiunto di un'attività di interesse comune, tutte le Amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti e/o enti concedenti che sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 sono beneficiarie del sostegno previsto dal PN FEAMPA 2021/2027 in quanto parimenti responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell'accordo medesimo. Nel caso di un accordo di collaborazione stipulato tra l'AdG ovvero da un O.I. ed una Pubblica Amministrazione, una stazione appaltante o un ente concedente per la realizzazione di un'attività di interesse comune, il

soggetto Beneficiario sarà costituito da tutti i soggetti firmatari dell'accordo di collaborazione e pertanto le spese sostenute da ciascuno di essi sono rendicontabili e certificabili, indipendentemente dall'avvenuto eventuale rimborso effettuato dall'AdG e/o dall'O.I.

5. Forme di aiuto

Ai sensi dell'articolo 52 del CPR, il sostegno erogato dal FEAMPA può assumere una delle seguenti forme: sovvenzioni, strumenti finanziari, premi o una combinazione di tali modalità.

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi, o di uno o più Programmi nazionali o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

6. Sovvenzioni e modalità di calcolo

Ai sensi dell'articolo 53 del CPR, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMPA possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per tipologie di operazione diverse facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR.

Gli importi delle sovvenzioni relativi a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi i 200.000,00 euro;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 o dal Regolamento specifico FEAMPA o stabiliti sulla base degli stessi.

Per tali tipologie di sovvenzioni le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati sulla base di una delle suindicate modalità. Tali importi possono essere definiti anche sulla

base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. Altresì, le opzioni di semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sul FEAMPA.

Per le forme di sovvenzioni relative a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti non collegati ai costi, l'Autorità di Gestione e OO.II. può prevedere, negli avvisi pubblici, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

6.1. Costi diretti del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale

Per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione può essere utilizzato un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza la necessità di dover eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti

Per applicare un tasso forfettario ai costi indiretti di un'operazione, è possibile basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una delle tre metodologie descritte nel precedente paragrafo 6.

Inoltre, se è già stato calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni

Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'AdG, dall'O.I. e dal beneficiario.

Le risorse restituite dal beneficiario dovranno essere reimpiegate allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030, sono restituite al bilancio dell'Unione.

7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni

Si riportano alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria e nazionale di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure.

7.1. Contributi in natura

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d) deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata (15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici) come dettagliato nel successivo paragrafo sui costi non ammissibili. Per gli strumenti finanziari tali percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. Per le operazioni relative alla conservazione dell'ambiente non si applicano le suddette percentuali.

7.2. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.3. Spese connesse al credito d'imposta

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al

credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.4. Spese connesse all'esonero contributivo

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del CPR, che in particolare disciplina i seguenti casi in cui l'IVA è ammissibile:

- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni come disciplinato nel paragrafo sugli strumenti finanziari, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa).

Anche l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

Per gli organismi intermedi, gli interessi debitori da loro sostenuti, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Sono altresì ammissibili:

- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione

cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;

- sono ammissibili le spese afferenti l'apertura di uno o più conti bancari, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute unitamente alle spese ammesse nell'ambito del FEAMPA;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

7.6. Spese connesse all'operazione

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Ai sensi della disciplina vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

7.7. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.8. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa

documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.9.Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima

del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il finanziamento a tasso forfettario si applica quanto al paragrafo 6.3. e comunque detto tasso non potrà essere superiore al 12% della spesa ammessa.

7.10. Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature etc., il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

7.11. Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali, sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

7.12. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che

lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto da PMI, il suddetto periodo può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di Gestione o degli OO.II.;

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo, in merito al quale ultimo occorre produrre tra preventivi ovvero una relazione tecnica di congruità del tecnico incaricato;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il materiale usato.

7.13. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Nel caso di strumenti finanziari, le suddette percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione o dagli OO.II.;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG o dagli OO.II.;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG o dagli OO.II.;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

7.14. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG o dagli OO.II.;
 - e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio
- L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal FEAMPA.

7.15. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
- 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
 - d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.16. Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano legate all'operazione;
- b) siano riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione dell'operazione;
- c) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione;
- d) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

Nel caso di utilizzo parziale o promiscuo, i canoni devono essere imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

7.17. Altre tipologie di spesa

L'Autorità di Gestione (AdG) del PN FEAMPA in conformità all'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, ha ritenuto approvare, per alcune tipologie di spesa, delle linee guida ed in particolare:

- Linee guida per l'ammissibilità delle spese di viaggio
- Linee guida sulle spese ammissibili di Assistenza Tecnica degli Stati Membri Reg.(UE) 2021/1060 art.36
- Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 21-27

Le linee guida sopra citati sono da ritenere applicabili sia dall'AdG, che agli OO.II. o tal quali o con adattamenti con il proprio ordinamento, nel rispetto delle norme di ammissibilità della spesa.

7.18. Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento

Le disposizioni di seguito riportate riguardano unicamente operazioni dichiarate già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento ma non concluse secondo quanto riportato al paragrafo 2. Per tali spese, comunque sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa ai sensi dell'art.63, comma 2 del CPR, è possibile inserirle nella rendicontazione delle spese presentate dal Beneficiario, qualora previste dall'operazione approvata; esse dovranno, inoltre, essere state assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile, effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di riportano di seguito alcuni documenti da produrre in fase di presentazione dell'istanza:

- a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- b) copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- c) numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- d) l'eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere dell'IVA (detraibile ovvero non detraibile) di cui si chiede il riconoscimento.

Ai fini del controllo delle operazioni già avviate, l'AdG/OO.II stabilisce le modalità più idonee a garantire il collegamento tra il CUP che deve essere acquisito e comunicato al beneficiario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e relative all'intervento, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Pertanto, le sopracitate ADG/OOII impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

7.19. Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, che pertanto devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

Nel caso di rendicontazione a costi reali, le spese sostenute devono essere rendicontate e giustificate attraverso la presentazione di idonea documentazione. Di seguito, si riportano i giustificativi di spesa orientativi per tipologia di spese.

PERSONALE - IMPIEGO DI PERSONALE INTERNO

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
- Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.

PERSONALE -IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO

- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
- Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
- Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
- Notule, buste paga/fatture;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.

SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
- Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;

- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

MATERIALI E ATTREZZATURE

- Documentazione relativa alle ragioni, procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Eventuale copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto;
- Dichiarazione liberatoria per ciascuna fattura (copia bonifico, copia estratto conto con l'evidenza del pagamento);
- Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.

SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Atti relativi alla procedura di individuazione del fornitore per acquisizione di beni e servizi;
- Atti relativi alla procedura di gara;
- Atto di affidamento/Contratto/Convenzione/Accordi;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento debitamente quietanzata;
- Atti relativi all'attestazione dell'avvenuto servizio/fornitura.

BENI DI TERZI (LEASING E NOLEGGIO)

- Documentazione relativa alle procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Copia del contratto di noleggio o leasing;
- Copia delle fatture con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e quietanze relative ai pagamenti.

LAVORI

- Atti relativi alla procedura di selezione (Avviso pubblico/richiesta preventivi/gara);
- Atto di affidamento (Contratto);
- Comunicazione del conto corrente dedicato);
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento a mezzo di dichiarazione liberatoria ;
- Relazione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni;

- Documentazione antimafia in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento in relazione all'importo oggetto dell'affidamento.

ELEMENTI DA INSERIRE IN DETERMINATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- Indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero e data della fattura/documento giustificativo;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile)

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- ✓ Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile);
- ✓ Il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

7.20. Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione

Ai sensi dell'art. 53 del reg. (UE) n. 2021/1060, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari e pagati per l'attuazione delle operazioni/progetti finanziati (a costo reale), le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme, denominate opzioni di costo semplificate (d'ora in poi OCS):

- costi unitari
- somme forfettarie;

- finanziamento a tasso forfettario.

Nel caso delle OCS, i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

In tale ipotesi, quindi, non è necessario, ai fini del rimborso, risalire ai singoli documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta e pagata dal beneficiario, pertanto, i controlli funzionali ai rimborsi non hanno ad oggetto le fatture e gli importi effettivamente pagati.

Con riferimento specifico alle OCS di cui ai par. 6.2 e 6.3 delle presenti linee guida, l'Adg/OO.II. provvederanno a stabilire nelle proprie disposizioni procedurali quali costi rientrano nella categoria dei "costi indiretti", attenendosi, ai fini della determinazione del tasso forfettario da applicare alle metodologie stabilite dall'art. 54 del reg. (UE) n. 2021/1060.

Con riferimento specifico ai "costi unitari", invece, l'Adg ha elaborato il documento "Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060" che contiene le tabelle standard di costi unitari (d'ora in poi CU) da utilizzare per l'attivazione delle diverse azioni del FEAMPA 2021-2027. Tale documento sarà aggiornato dall'AdG al fine di inserire ulteriori tipologie di CU attualmente non previsti.

Nel caso di ricorso ai CU, ai fini della determinazione della congruità delle spese, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione potrà essere calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati in base alle tabelle dei costi standard predisposte dall'AdG sopra richiamate.

In particolare, l'AdG/OO.II stabiliscono nei rispettivi Avvisi pubblici se applicare i costi standard. In caso affermativo, mettono a disposizione dei richiedenti le tabelle di costi da utilizzare. I richiedenti, in sede di presentazione della domanda di sostegno allegano una relazione progettuale che riporti le tipologie di spese e i quantitativi richiesti e, con riferimento specifico a beni, attrezzature o impianti, ne descriva le caratteristiche tecniche, riportando per ciascuna voce il relativo CU.

L'AdG e gli OO.II, al fine di stabilire la congruità dei costi, procederanno a verificare l'ammissibilità delle spese riportate nella relazione, eventualmente ammettendole secondo gli importi previsti e stabiliti per ogni singolo CU, e a concedere poi il corrispondente contributo.

Qualora, all'atto di ammissione del contributo ci si sia avvalsi dell'opzione relativa ai CU, nella successiva fase di rendicontazione e richiesta di pagamento, l'AdG/OO.II. procederanno al controllo delle attività e delle acquisizioni effettivamente realizzate da parte del beneficiario mediante una modalità di rendicontazione in forma semplificata. In particolare, il beneficiario dovrà produrre una relazione finale di progetto, in base allo schema previsto da ciascun Avviso, esplicativa della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione, stabilita negli Avvisi, necessarie alla loro puntuale identificazione. Acquisita tale documentazione e accertata l'effettiva realizzazione dell'intervento secondo le modalità e le tempistiche approvate in sede di concessione del contributo, non sarà richiesta ulteriore documentazione riguardante le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui parte dei costi previsti per la realizzazione del progetto non trovi corrispondenza nei CU approvati, gli Avvisi pubblici prevedono per tali spese l'applicazione delle altre modalità di determinazione della congruità dei costi previste dalle presenti linee guida.

All'interno degli Avvisi pubblici l'AdG/OO.II dovranno, pertanto, fornire esplicite indicazioni operative relative all'applicazione dei CU e delle relative tabelle di riferimento.

Resta inteso che, al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'AdG/OO.II. potranno riservarsi la facoltà di applicare o meno i

CU , e in caso affermativo di utilizzarli in sede di determinazione della congruità della spesa, ricorrendo alla rendicontazione in forma semplificata, più sopra descritta, ovvero, utilizzare i CU solo per la fase di determinazione della congruità, applicando la modalità di rendicontazione a costi reali. Si precisa, in conclusione, che tutte le OCS di cui all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060, previa disciplina nell'ambito delle disposizioni procedurali adottate dall'AdG/OO.II, sono applicabili anche alla tipologia di intervento "Spese di gestione e animazione CLLD" nell'ambito della priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027.

7.21. Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o

altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

8. Strumenti finanziari

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del Fondo, sono ammissibili unicamente alle condizioni e nei limiti di cui al CPR, articoli da 58 a 62, 68, 81 e 92.

In particolare, le Autorità di Gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

Nel caso di sostegno combinato di cui agli ultimi due capoversi precedenti, è necessario mantenere

una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

La somma di tutte le forme di sostegno combinato non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Si evidenzia altresì che le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Ai fini della precedente lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della precedente lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Le spese dichiarate ammissibili di uno strumento finanziario non possono superare la somma dell'importo totale del sostegno a carico del FEAMPA pagato per gli strumenti finanziari e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

9. Premi

Secondo quanto definito dall'articolo 2, n. 48), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 i premi, come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un avviso pubblico, costituiscono spese ammissibili.

La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

10. Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale lo Stato membro dovrà restituire il contributo del Fondo a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dall'Autorità di Gestione nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il rimborso da parte dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non

potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

Nel caso il cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

11. Operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata si applicano le disposizioni previste dagli articoli 118 e 118bis del CPR.

Nello specifico, l'Autorità di Gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5.000.000,00 euro;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FEAMPA;
- e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, qualora un'operazione con un costo totale superiore a 1.000.000,00 euro sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, è considerata ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte

le condizioni seguenti:

- a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento previsto dal FEAMPA;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

12. Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni soggette all'applicazione del D.Lgs del 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii., tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione, compresi i subappaltatori, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive ed eventuali modifiche.

13. Aiuti di Stato

Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, ad esclusione dei pagamenti erogati a norma del Reg. (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti specifici relativi al FEAMPA. Nel caso di aiuti «*de minimis*», le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del

contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In caso di Ente Pubblico la copia dell'estratto conto può essere sostituita con mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare

una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

h) Per i pagamenti in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente. .

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell’ambito della realizzazione dei pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi/avvisi.

15. Intensità dell’aiuto pubblico

Ai sensi dell’articolo 41 del Reg. FEAMPA, l’aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione, in deroga a tale aliquota nell’Allegati III sono stabilite aliquote massime specifiche di intensità di aiuto come dettagliate nella tabella che segue:

Intensità dell’aiuto applicabili all’intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: - operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	100
	- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75
	operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 19	75
6	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 22	85

7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39	100
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100
11	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100
12	Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale	100
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
16	Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente e, al tempo stesso, della riga 1, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1 della tabella precedente.

16. Conservazioni dei documenti

L'art. 82 "Disponibilità dei documenti" del CPR detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi, fissando che *"Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario."*

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i

documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy “I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l’identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell’attività di audit.